

OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XXII NUMERO 3

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



EDITORIALE
Una moderna Avvocatura

VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA
La Medaglie d'oro per i cinquanta
e sessant'anni di professione
e le Toghe d'onore ai giovani Avvocati

Cerimonia inaugurazione dell'Anno Giudiziario
presso la Corte d'Appello di Salerno:
l'intervento del Delegato O.C.F.

**Periodico Quadrimestrale
dell'Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

Presidente

Anna De Nicola

Direttore Editoriale

Luigi Ciano

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Lucia Apuzzo
Marianna Arpaia
Barbara Barbato
Carmela Bonaduce
Antonio Coppola
Maria Coppola
Mario Gallo
Gianluca Granato
Elia Liberoia
Emiliana Matrone
Italo Meoli
Andrea Milo
Angelo Mondelli
Claudia Ruggiero Perrino
Marianna Polito
Gaetano Riccio
Giuseppina Romano
Francesco Spinelli
Rossella Ugliano

Segretario di Redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432
e.mail:
omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di
Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato a mezzo mail,
non sarà restituito

Impaginazione e stampa

PIBESSE srl

cell. 081 929449
info@pibessesrl.it

Le immagini a corredo di questo numero sono
tratte dal web
© 2025 Foto
PIBESSE srl

© 2025 Testi
Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

OMNIA IUSTITIAE



Allegoria della Giustizia
(bassorilievo in gesso 1792)
Antonio Canova
GALLERIE DI PIAZZA SCALA, MILANO

s o m m a r i o

EDITORIALE

Luigi Ciancio

Una moderna Avvocatura 4

VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

La Redazione

La Medaglie d'oro per i cinquanta e sessant'anni di professione e le Toghe d'onore ai giovani Avvocati 6

William Nocera

Cerimonia inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso la Corte d'Appello di Salerno: l'intervento del Delegato O.C.F. 11

GIURISPRUDENZA

Lucia Apuzzo

L'epidemia colposa può configurarsi anche in forma omissiva 13

Maria Coppola

La compensazione delle spese processuali è giustificata quando, acclarato il mancato pagamento del tributo, la domanda è accolta per la sola prescrizione del debito 15

Italo Meoli

Whistleblowing: danno morale in caso di accertate ritorsioni 16

Dimissioni per fatti concludenti: non sufficienti 12 giorni di assenza ingiustificata 19

Licenziamento per attività ludica durante l'assenza per malattia 20

Licenziamento per giusta causa del lavoratore che entra nel sistema informatico dell'azienda prelevando dati sensibili di altri 22

Stress da lavoro: dipendente risarcito anche senza mobbing 23

Viola l'obbligo di repêchage il datore di lavoro che affida la posizione lavorativa disponibile a un collaboratore autonomo 24

Andrea Milo

Nullità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della procedura di mediazione dedotta nel contratto 25

Claudia Ruggiero Perrino

La concorrente responsabilità del pedone imprudente 27

La responsabilità da cose in custodia 32

DOTTRINA

Elia Libroia

La tutela del superiore interesse del minore nel procedimento civile 37

Emiliana Matrone

Chi è tenuto a pagare le spese di ripristino del balcone aggettante? 39

Giuseppe Matrone

La maternità surrogata tra prospettive etiche, giuridiche e canonistiche 42

Gaetano Riccio

Il regime di procedibilità dei delitti di lesioni dolose e di danneggiamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31 45

NOTIZIE DAL CONSIGLIO

A cura di Barbara Barbato,

Vicepresidente del COA di Nocera Inferiore

News CNF 49

Le statistiche 52

Una moderna Avvocatura

Il nuovo anno, al di là delle forti tematiche che continuano ad interessare il “pianeta giustizia” è caratterizzato da episodi che rimarcano come si stia vivendo in un’epoca di forte decadimento morale.

Basta sfogliare i giornali degli ultimi tempi (recitius: giorni) per avere la conferma di tutto ciò. Solo alcuni titoli: “Ragazzine molestate davanti alla scuola”, “Parroco violenta un bambino”, “Marito uccide la moglie dinanzi ai figli piccoli”, “Massacrato da venti ragazzi”.

Una lunga teoria di fatti che sono il segno di un diffuso disagio che accompagna le nostre giornate, disagio che si propaga nella immediatezza degli avvenimenti ma che sembra, poi, diventare assuefazione ad un sistema di vita, tolleranza alla illegalità, rinuncia alla consapevolezza dei propri diritti e della propria dignità.

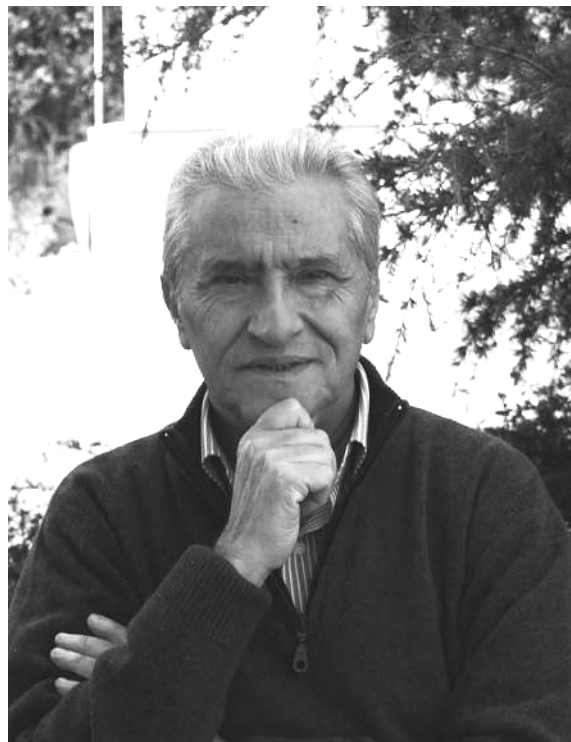
Ed anzi, il ripetersi di certi fatti, l’amplificazione quotidiana degli stessi, soprattutto a mezzo della televisione, produce una sorta di pericolosa epidemia imitativa per cui anche i recenti episodi di bullismo ne sono la esemplificazione più evidente.

Lasciando alla sapienza degli altri (o forse a uno studio di psicologi) la ricerca delle motivazioni che portano all’attuale degrado comportamentale, quello che più crea inquietudine al giurista è la preoccupazione che la illegalità diventi regola, normalità ed abitudine e che la violazione delle regole dilaghi a vista d’occhio, soprattutto tra i minori, divenendo non solo un fenomeno sociale. La nostra rivista, sin dalla sua prima pubblicazione, ha sostenuto la necessità di rimuovere le anomalie che rallentano, quando non la negano, un’adeguata risposta alla domanda di giustizia invocando provvedimenti e regole certe di legislatori distratti sempre più dal loro particolare.

In presenza di fenomeni sempre più degradanti, tali da sfociare in una perenne trasgressione delle norme giuridiche, si impone una nuova figura di avvocato, capace non solo di interpretare il codice ma anche di ampliare le sue conoscenze onde far fronte alle nuove esigenze di chi domanda Giustizia. L’avvocatura, al di là delle insufficienti iniziative del legislatore, deve sapersi modernizzare non senza rimarcare il suo ruolo sociale sul piano di un proficuo apporto all’amministrazione della Giustizia.

Di tanto prendiamo memoria tutti, noi avvocati ed il legislatore; quest’ultimo teso a modificare “pur di modificare”, senza entrare nei meccanismi reali di una professione liberale anche se critica quanto il mondo e comunque sempre tesa a garantire i diritti individuali; noi altri perché proiettati più all’arricchimento materiale che culturale e professionale.

L’Avvocatura deve riscoprire la dignità del ruolo che le va riconosciuto, che è e resta quello di un pilastro fondamentale per l’amministrazione della Giustizia.





Si perseveri su questa strada, che è anche di forte motivazione civile. Ai cambiamenti della società, nel bene e nel male, bisogna saper rispondere con la serietà degli intendimenti, che costituiscono già di per sé una forte base professionale, con competenza, con l'aggiornamento costante e con una più incisiva qualificazione professionale.

Sappiamo chi siamo, per avere radici antiche.

Dobbiamo sapere anche dove andiamo, se crediamo nella nostra professione.

Voci dal Palazzo di Giustizia

La Redazione

La Medaglie d'oro per i cinquanta e sessant'anni di professione e le Toghe d'onore ai giovani Avvocati

Il 4 ottobre 2025, alle ore 11.00, nell'aula "Bunker" del Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore, si è rinnovato l'appuntamento della Festa dell'Avvocatura Nocerina per la consegna delle Medaglie d'oro per i cinquanta e sessanta anni di professione e di riconoscimento della Toga d'onore ai giovani Avvocati che hanno conseguito il miglior risultato per il Circondario di Nocera Inferiore nelle sessioni d'esame del 2022, 2023 e 2024.

Sono stati premiati per i cinquant'anni di professione gli Avvocati Vincenzo Barbato, Luigi Ciancio e Luigi Toscano; per i sessant'anni l'Avvocato Attilio Longo.

munì di Nocera Inferiore, Pagani, Nocera Superiore e Castel San Giorgio.

Un sentito saluto va ai Colleghi componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Salerno, che saluto nella persona della Presidente, l'amica Avv. Maria Citro, nonché ai Colleghi Presidenti delle Associazioni presenti: Veronica Avella per la Camera Civile, Antonio Cavaliere per l'Associazione Territoriale Forense, Luigi Montella per la Libera Associazione Forense, Nobile Viviano per la Camera Penale.

Un grazie sincero a tutti i presenti, perché con la loro partecipazione hanno dato ancora maggiore significato a questa cerimonia, che riveste una valenza particolarmente importante: celebrare i Colleghi che hanno raggiunto i 50 e i 60 anni di iscrizione all'Albo professionale.

La Medaglia d'Oro, prestigioso riconoscimento conferito dal Consiglio dell'Ordine, celebra una lunga carriera dedicata all'Avvocatura. Essa simboleggia il prestigio, la saggezza e l'impegno profuso nel difendere i diritti, rappresentando un traguardo di grande valore professio-



Sono state consegnate poi le Toghe d'onore intitolate alla memoria del compianto Collega Paolo Caruso, direttamente dalla moglie di questi, ai giovani Avvocati Andrea Castaldo per la sessione 2022, Gerarda Greco per la sessione 2023 e Annarita Russo per la sessione 2024.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli iscritti premiati è stata introdotta dalla Presidente dell'Ordine, Anna De Nicola.

Riportiamo di seguito l'intervento della Presidente Buongiorno a tutti.

Desidero porgere il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore alle Autorità intervenute, ai Magistrati, al personale amministrativo, ai Sindaci dei Co-

nale e umano, nonché un esempio per le nuove generazioni di Avvocati.

Non a caso, abbiamo voluto affiancare a questa celebrazione anche quella dei Giovani Colleghi che hanno conseguito la Toga d'Onore, avendo riportato il voto più alto all'esame di abilitazione forense tra tutti gli iscritti del nostro Foro.

La Toga d'Onore è intitolata alla memoria del compianto Avv. Paolo Caruso, insigne penalista. Un affettuoso saluto va alla moglie, Sig.ra Brunella Sarno, oggi qui presente per la consegna delle Toghe ai vincitori, che ringrazio sentitamente per la sua partecipazione e la consueta disponibilità. Abbiamo voluto congiungere questi due momenti perché l'esempio dei decani, oggi insigniti della Medaglia d'Oro,



deve costituire un modello per i giovani Avvocati, per tutti i giovani Colleghi. Non celebriamo soltanto il passato – una vita spesa al servizio dell’Avvocatura e della tutela dei diritti – ma anche il presente e il futuro. Un passato che tende la mano al futuro e un futuro che guarda al passato per trarne forza e ispirazione, in un connubio perfetto tra l’esperienza e la saggezza dei decani e l’entusiasmo e l’energia delle nuove generazioni.

La cerimonia odierna rappresenta per tutti noi un’occasione di riflessione sui valori fondamentali della nostra professione: la giustizia, la responsabilità, la vicinanza ai cittadini.

Valori dai quali non dobbiamo mai discostarci, perché sono gli ideali che hanno guidato ciascuno di noi nella scelta di questo percorso, talvolta impervio, ma profondamente nobile. Ideali di cui la Toga è simbolo e garanzia, soprattutto per coloro che, con fiducia e speranza, si rivolgono a noi per la tutela dei propri diritti.

Non nascondo la mia emozione nel trovarmi oggi qui, in qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, a celebrare un momento tanto solenne e significativo. Tra gli amici festeggiati vi sono anche Colleghi con i quali ho condiviso anni di esperienza consigliere: Vincenzo Barbato, papà della Vice Presidente Barbara, già Consigliere del C.O.A. e oggi Vice Presidente Vicario del C.D.D. di Salerno, e Luigi Ciancio, attualmente Direttore della nostra Rivista, all’epoca Tesoriere del Consiglio dell’Ordine. Un saluto affettuoso anche all’amico e Collega Luigi Toscano, con il quale ho sempre intrattenuto rapporti di stima e sincero affetto.

I 60 anni di Toga vengono celebrati dall’ottimo Collega Attilio Longo, stimato professionista, persona garbata e perbene, papà di due care amiche e già Colleghe, Rosa e Stefania, per le quali ho sempre nutrito affetto e simpatia, nonché suocero del Collega Italo Meoli: a tutti loro va il mio più caro saluto.

Presi dai ricordi, non dobbiamo però dimenticare i giovani e brillanti Colleghi che oggi ricevono la Toga d’Onore. Essi rappresentano il futuro e la promessa dell’Avvocatura. A loro rivolgo l’invito a seguire l’esempio dei decani oggi premiati, nella consapevolezza che solo guardando ai grandi esempi si può costruire un percorso professionale appagante, del quale essere fieri e orgogliosi.

Parlando di futuro e di speranza, insieme a tutti i miei Consiglieri ho voluto che a questo momento di gioia partecipasse anche l’Associazione “Oasi Onlus”, oggi rappresentata dalla Dott.ssa Rosanna Di Concilio, già Primario del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Nocera Inferiore, e dal Dott. Lello Meo, rispettivamente Presidente e Tesoriere dell’Associazione, nonché dalla madrina, la Collega Carmela Novaldi, valida professionista e persona di grande sensibilità.

Anche nei momenti di gioia, infatti, non dobbiamo dimenticare chi soffre. È doveroso, laddove possibile, regalare loro almeno un sorriso. In quest’ottica, il Consiglio dell’Ordine, in occasione delle festività natalizie ed estive, promuove iniziative di solidarietà, con particolare attenzione ai bambini meno fortunati.

Quest’anno la raccolta fondi, organizzata in occasione della Festa d’Estate, è stata destinata ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale di Nocera Inferiore, ai quali, oltre a quanto raccolto, il C.O.A. ha voluto donare, come di consueto, un piccolo contributo, quale segno concreto di vicinanza.

A questi bambini che soffrono va, da parte di tutti noi, un augurio sincero e profondo: che possano superare questo momento delicato e doloroso e vivere una vita futura finalmente serena, colma di sorrisi e spensieratezza, quei sorrisi e quella spensieratezza che dovrebbero appartenere a ciascun bambino.

Grazie a tutti per essere qui e Auguri ai festeggiati.

Nella pagina a sinistra:
da sinistra gli Avvocati
Attilio Longo,
Luigi Ciancio,
Vincenzo Barbato,
Luigi Toscano

Nella pagina a destra:
da sinistra
Andrea Castaldo,
Annarita Russo,
Gerarda Greco,
Brunella Sarno vedova
Avv. Paolo Caruso



Dall'alto
La Presidente del COA
Anna De Nicola
con Gerarda Greco,
Annarita Russo
e Andrea Castaldo

La Presidente ha, quindi, invitato la signora Brunella Sarno, vedova dell'avvocato Paolo Caruso al quale è intitolato il premio della Toga d'onore, ad affiancarla nella consegna delle toghe ai giovani premiati.

Di seguito pubblichiamo l'intervento di ringraziamento dell'Avv. Andrea Castaldo

Onorevole Presidente e onorevoli membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, cari colleghi e care colleghe e amici tutti intervenuti.

Ricevere oggi la Toga d'Onore da questo autorevole Consiglio è per me motivo di profonda emozione e di immenso orgoglio, soprattutto perché tale riconoscimento è intitolato alla memoria del compianto Avv. Paolo Caruso.

Ringrazio di cuore il Consiglio per aver ritenuto il mio risultato all'esame di abilitazione degno di questo prestigioso premio e per aver contribuito al raggiungimento dello stesso per il tramite della propria Scuola di Formazione Forense "Fiorentino De Nicola" e del Corso di preparazione all'esame di Avvocato, intitolato alla memoria dell'Avv. Michele Ciarlo. Non è solo un onore personale e professionale, bensì è un ulteriore stimolo e un incoraggiamento a proseguire con ancora maggiore dedizione nel solco tracciato da coloro che mi hanno preceduto in questa professione così nobile e, al contempo, così complessa. Penso in primis agli Avvocati premiati stamani per i 50 e 60 anni di Professione.

Permettetemi, in questo momento speciale, di dedicare un pensiero colmo di gratitudine e affetto non solo ai miei genitori, ma in particolare, al mio Maestro, Dominus, caro papà, di certo, l'esempio di mio padre mi ha inculcato fin da adolescente e ha rafforzato negli anni universitari e della pratica quel patrimonio di valori e di ideali alla base della nostra onorabile professione.

È stato lui il primo a credere in me, a pormi la toga sulle spalle non solo idealmente, ma insegnandomi il vero significato di indossarla: la competenza, il rigore, l'etica, il coraggio di difendere i diritti con fermezza e rispetto. La sua guida non è stata solo professionale, ma anche umana. Se oggi sono qui a ricevere questo premio, è in gran parte merito dei suoi preziosi insegnamenti e del costante esempio che mi ha dato in aula e nella vita. A lui va il mio grazie più sentito e commosso. L'Avvocatura, in particolare qui nel Foro di Nocera Inferiore, è una missione che richiede non solo preparazione tecnica, ma anche integrità morale e profondo senso di giustizia.

Rivolgo un ringraziamento sincero a tutti i colleghi presenti e ai cari amici intervenuti che da sempre mi hanno sostenuto e accompagnato nel mio percorso, grazie, sicuro che potrò ancora contare sul vostro supporto e sul vostro affetto. Ricevere la Toga d'Onore non è un punto d'arrivo, ma un solenne impegno a onorare, ogni giorno, il giuramento che

ho prestato nel gennaio 2024 e il dettato dell'Art. 1 del nostro Codice Deontologico: tutelare la legge, difendere i diritti e servire la Giustizia.

Infine, mi sia permesso un sentito ricordo all'Avv. Giovanni Avallone che ci ha lasciato poche settimane fa, un esempio per dedizione, eleganza e impegno professionale. Un giurista non è tale se non ha un animo sensibile e un alto profilo sociale, culturale ed emotivo.

Grazie ancora al Presidente, a tutti i membri del Consiglio dell'Ordine e a tutte le Autorità che con la loro presenza hanno reso questa giornata indimenticabile.

Grazie a tutti.

Andrea Castaldo

La Presidente, conclusa la cerimonia di consegna delle Toghe d'onore, ha invitato i premiati per i 50 anni della professione forense a ritirare la medaglia d'oro. Hanno ritirato le medaglie d'oro per i cinquant'anni di professione gli avvocati Vincenzo Barbato, Luigi Ciancio e Luigi Toscano. È stata poi consegnata una targa ricordo per i suoi sessant'anni di professione all'avv. Attilio Longo.



Riportiamo di seguito l'intervento di ringraziamento degli Avvocati Vincenzo Barbato e Luigi Ciancio

Sì! Cari amici, colleghi, autorità, conto 50 anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati e qualche anno in più dalla laurea in giurisprudenza.

Mezzo secolo di professione forense.

Un tempo che non si misura solo in anni, ma in aule di tribunale, in cause vinte e perse, in clienti difesi con passione, in notti trascorse sui codici.



Per molti di voi sembreranno tanti.

Per me, vi assicuro, sono pochi. Perché quando ami ciò che fai, il tempo vola.

Anche se in questi pochi anni professionali ho percorso tante belle strade che mi hanno gratificato moralmente per aver rappresentato la nostra classe professionale, nella quale ho sempre creduto e per la quale mi sono sempre impegnato. Ho servito la professione forense con orgoglio, consapevole che ogni incarico istituzionale era un'opportunità per elevare la dignità della nostra categoria.

Perché l'avvocatura è una comunità, non una somma di individualità.

Come sapete, sono stato Consigliere dell'Ordine per più di un ventennio, anzi venticinque anni; sono stato Consigliere dell'OUA, membro della Commissione di esami di Avvocati e Ispettore Ministeriale presso il Distretto di Potenza. Sono stato da ultimo membro della Commissione di esami di Avvocati Cassazionisti nominato dal Ministero della Giustizia. Attualmente rivesto la carica di Vice-Presidente presso il Consiglio Distrettuale Disciplinare di Salerno.

Tra gli anni '70 e '80 rivestivo il ruolo di Magistrato Onorario, essendo Vice Pretore. All'epoca vi era la Pretura; credo che alcuni giovani colleghi non ne ricordino nemmeno l'esistenza, se non per sentito dire.

Ma non sono qui per esaltare le mie attività di rappresentante della classe forense.

Sono, invece, qui per ripercorrere la mia vita professionale. Ho avuto la fortuna di conoscere e incontrare, durante questo meraviglioso (ma anche faticoso e impegnativo) percorso, tanti illustri colleghi da cui ho molto appreso.

Sì! Sono stato, in questo, fortunato.

La fortuna di chi ha vissuto il diritto non solo come professione, ma come missione. Perché l'avvocato non è un sem-

A destra
La Presidente del COA
Anna De Nicola
con Attilio Longo

In alto a destra
La Vicepresidente
del COA
Barbara Barbato
con Vincenzo Barbato

plice tecnico del diritto: è un difensore della giustizia, un custode dei diritti, una voce per chi non ha voce.

Basti pensare che ho conosciuto personalmente, ascoltando le sue arringhe in più processi, il Prof. DE MARSICO, di cui conservo gelosamente la sua firma apposta sul mio tesserino di praticante procuratore presso l'Albo degli Avvocati di Napoli quando egli ne era il Presidente.

Un onore per me aver conosciuto una così maestosa figura. Un gigante del Foro, un maestro di diritto e di vita. Ascoltare le sue arringhe era come assistere a una lezione di eloquenza, logica e passione giuridica. Quegli insegnamenti silenziosi, appresi osservando i grandi, valgono più di mille trattati.

E poi, quante altre illustri conoscenze professionali: Marcello TORRE, Giorgio BARBARULO, CASSANI, DE NICOLELLIS e così tanti altri insigni colleghi.

C'è da dire che la frequentazione di costoro, insieme a quella di altrettanti illustri Magistrati, quali i Dottori: DALIA, FIORE, PANICO, FRASSO, GARGIULO, SESSA il Cons. PIGNATARO, primo Presidente di questo Tribunale, mi ha arricchito, consentendomi di svolgere il ruolo di avvocato con decoro, serietà e impegno.

Dal confronto con questi grandi professionisti ho imparato che il rispetto reciproco tra avvocatura e magistratura è il fondamento dello Stato di diritto.

Ho imparato che si può essere avversari in aula e colleghi fuori, uniti dalla stessa missione: servire la giustizia.

Che dire!

Ho avuto impareggiabili compagni di viaggio, in questo lungo/breve cammino, a cui va il mio personale ringraziamento per avermi supportato e sopportato, parlo dell'Avv. Nello Cosimato che è stato il Presidente del COA per tutto il tempo in cui ne ho fatto parte come consigliere, parlo dell'attuale Presidente del COA di Nocera Inferiore l'Avv. Anna Laura DE NICOLA, la quale, anch'ella nella qualità di segretaria, ha percorso insieme a me questa esperienza consiliare. Un grazie anche a tutti i colleghi e amici consiglieri che si sono avvicendati in tutti questi anni, che non elenco perché certamente ne dimenticherei qualcuno facendone un grosso torto. Ma un particolare ringraziamento va anche a mia figlia Barbara, attuale Vice Presidente di questo COA, che, ispirata dalla mia passione per l'avvocatura, profonde tutto il suo impegno in questa nobile professione.

Ho raggiunto un traguardo ragguardevole, non un arrivo. Cinquant'anni che rappresentano una vita intera dedicata al diritto, alla difesa, alla giustizia.

Cinquant'anni in cui ho visto cambiare leggi, riforme, tecnologie, ma mai i valori fondamentali: l'onestà intellettuale, la dedizione al cliente, il rispetto per la toga che indossiamo. Traguardo che auguro a voi colleghi di superare di gran lunga, portando avanti con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione questa nobile professione.

La commozione del momento, per la presenza in quest'aula di tante autorità, amici e colleghi, quasi mi impedisce di parlare. Vedere quest'aula gremita mi riempie il cuore. Perché ogni volto qui presente rappresenta un pezzo della mia storia professionale, un ricordo, una battaglia condivisa, un'amizizia costruita nel tempo.

Vi assicuro, oltre che emozionato, sono orgoglioso di essere circondato da così grande e numeroso affetto.

Questo mi conferma, vieppiù, di essermi comportato e soprattutto di aver agito con serietà durante tutta la mia vita professionale.

Se dovessi dare un consiglio ai giovani colleghi, direi loro: siate sempre degni della toga che indossate.

Studiate, appassionatevi, non smettete mai di imparare.

E ricordate che il nostro primo dovere non è vincere le cause, ma servire la giustizia.

Grazie!

Grazie di cuore per avermi onorato della vostra presenza, per aver voluto condividere con me questo momento così importante.

Grazie per aver festeggiato insieme questi cinquant'anni che non sono solo miei, ma appartengono a tutti noi, a questa comunità forense che ho l'onore di rappresentare e di cui sono orgoglioso di far parte.

Che questi cinquant'anni siano l'inizio di un nuovo percorso, fatto di saggezza condivisa e di testimonianza per le generazioni future.

Grazie a tutti voi, dal profondo del cuore.

Vincenzo Barbato



Oggi ho il cuore che batte forte e la toga che pesa un po' di più del solito. Forse per l'emozione, forse per i cinquant'anni di udienze sulle spalle mi trovo qui, non per difendere, non per arringare, ma per ringraziare.

Cinquant'anni. Mezzo secolo. Un tempo che, in diritto, si definirebbe "ultrattivo". E se il Codice parla di "prescrizione", io vi dico che certi amori non si prescrivono mai. Il mio per questa professione, per questo Tribunale, per questa comunità, è uno di quelli.

Ho varcato la soglia del palazzo di giustizia da giovane praticante, con il Codice Civile sottobraccio e il timore reverenziale negli occhi. Oggi lo varco da uomo maturo, con qualche ruga in più, ma con la stessa gratitudine. Perché questo luogo è stato per me più di un posto di lavoro: è stata casa, è stata famiglia.

Ringrazio i colleghi, compagni di battaglie dialettiche e di pause caffè, i giudici – anche quelli che mi hanno "bocciato" le istanze, ma sempre con garbo – i Cancellieri, veri custodi dell'ordine e della pazienza, e tutti coloro che fanno parte del Foro di Nocera. Senza di voi, questa storia non sarebbe stata così bella.

In questi anni ho visto cambiare il diritto, le procedure, persino le fotocopiatrici. Ma ciò che non è mai cambiato è il valore umano della nostra professione. Come dicevano i Romani: "La giustizia è volontà costante e perpetua di dare a ciascuno il suo". E noi, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di farlo. Con passione, con fatica, con qualche arringa troppo lunga – lo ammetto – ma sempre con rispetto.

Ho avuto il privilegio di formare tanti giovani praticanti. Alcuni sono diventati eccellenti avvocati, altri hanno cambiato strada. Ma a tutti ho cercato di trasmettere una cosa: che l'avvocatura non è solo mestiere, è vocazione. È saper ascoltare, saper parlare, saper tacere. È saper perdere con dignità e vincere con misura.

Ai giovani che oggi si affacciano a questa professione, dico: non cercate solo il successo, cercate il senso. Non temete il fallimento, temete l'indifferenza. E ricordate che "Veritas non potest per legem destrui" – la verità non può essere distrutta dalla legge. Negli anni ci siamo presi e tolti anche la soddisfazione di portare avanti insieme la rivista Omnia Iustitiae, che è riconosciuta a livello nazionale e della quale con orgoglio ne sono tutt'oggi il direttore editoriale.

E infine, permettetemi un momento personale. A mio figlio Roberto, che ha scelto di seguire le mie orme: non posso che dirti "in bocca al lupo", ma anche "in bocca al diritto". Sarà dura, sarà bella, sarà tua. E io sarò sempre lì, magari in silenzio, ma con lo sguardo fiero.

Mi mancherà sentirmi chiamare "Avvocá!" nei corridoi, con quel tono tra il rispettoso e il confidenziale. Ma oggi è giusto lasciare spazio alle nuove leve. Io ho fatto il mio tempo. E che tempo meraviglioso è stato.

Grazie. Di cuore. A tutti.

E come direbbe il vecchio giurista: "Fiat iustitia, ruat caelum" – sia fatta giustizia, anche se il cielo dovesse cadere.

Luigi Ciancio



La cerimonia, che ha visto la forte partecipazione della Classe Forense nocerina, si è conclusa con un brindisi finale con tutti i festeggiati e i numerosi presenti.

William Nocera

Cerimonia inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso la Corte d'Appello di Salerno: l'intervento del Delegato O.C.F

Signor Presidente,
Signor Procuratore Generale,
Sigg.ri Presidenti e Consiglieri degli ordini forensi,
Magistrate, Magistrati,
Autorità,
Colleghe e Colleghi,
Signore e Signori,

Vi porto il saluto, quale delegato distrettuale e componente dell'Organismo Congressuale Forense che è l'organo di rappresentanza politica dell'Avvocatura.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta per l'Organismo congressuale forense, e quindi per l'intera classe forense, un momento alto e solenne di riflessione sullo stato della giurisdizione e sul ruolo che ciascun protagonista del sistema giustizia è chiamato a svolgere.

L'Avvocatura vuole partecipare a questo momento con lealtà, ma il rispetto delle istituzioni non può mai tradursi in silenzio di fronte alle criticità.

Oggi non siamo qui per una semplice formalità, ma per riflettere con franchezza sullo stato della nostra giustizia.

La Riforma Cartabia è stata presentata come la risposta strutturale ai ritardi del sistema.

Tuttavia, a distanza di tempo, dobbiamo chiederci: quali sono i risultati reali?

Si è intervenuti pesantemente sui riti e sui termini, comprimendo gli spazi del contraddittorio, ma senza incidere sulle vere cause della lentezza.

Il rischio evidente è che l'accelerazione dei processi si traduca in una riduzione delle garanzie per i cittadini.

La giustizia non può essere più rapida solo perché diventa sommaria: deve essere efficiente senza mai rinunciare alla sua funzione essenziale di tutela dei diritti.

Il nodo centrale resta irrisolto: la cronica carenza di magistrati e di personale amministrativo.

Nessuna riforma processuale potrà mai funzionare se gli uffici giudiziari operano in condizioni di grave insufficienza di risorse umane.

I magistrati sono gravati da carichi di lavoro spesso insostenibili e il personale amministrativo, pilastro degli uffici, resta numericamente inadeguato.

L'Avvocatura chiede da tempo un investimento serio e stabile sul capitale umano: senza questo, ogni riforma rischia di restare un esercizio astratto o, peggio, di produrre effetti distorsivi.

In questo quadro si inserisce il nostro convinto sostegno alla separazione delle carriere.

Il «sì» dell'Organismo congressuale forense non è una rivendicazione corporativa, ma un atto volto a dare piena attuazione all'articolo 111 della Costituzione.

Il cittadino ha il diritto di avere un giudice totalmente terzo e imparziale, separato da chi accusa.

Questa riforma non mira a indebolire l'autonomia della magistratura, che resta un valore irrinunciabile, ma a rafforzare attraverso due CSM distinti.

È una scelta di civiltà già presente in molti ordinamenti democratici europei, dove il Pubblico Ministero non condivide la carriera con il giudice.

Accanto alle grandi questioni ordinamentali, vi è poi una criticità quotidiana che incide sull'effettività del diritto di difesa: la situazione del patrocinio a spese dello Stato.

Non è un capitolo di spesa marginale, ma uno strumento di civiltà previsto dall'articolo 24 della Costituzione.

Eppure, assistiamo a ritardi sistematici nei pagamenti e a una carenza di fondi che si traduce in liquidazioni incerte.

Non è accettabile che lo Stato affidi all'Avvocatura una funzione pubblica di garanzia e poi costringa i difensori ad anticipare per anni i costi della tutela dei più fragili.



Chiediamo tempi certi e stanziamenti adeguati: quando si indebolisce il patrocinio, si colpisce la credibilità stessa della giurisdizione.

Infine, non possiamo ignorare la condizione drammatica del sistema carcerario.

Il sovraffollamento cronico, le condizioni materiali indegne e il tragico aumento dei suicidi rappresentano una ferita profonda per lo Stato di diritto.

Il carcere non può essere un luogo di mera segregazione; ogni suicidio è una sconfitta per l'intero sistema.

È indifferibile un intervento strutturale che restituisca centralità alla funzione rieducativa della pena, investendo con decisione in misure alternative alla detenzione.

Concludo ricordando che agli avvocati sono affidate quotidianamente richieste di tutela che incidono sui diritti e sulla libertà delle persone.

Come già ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2024, la funzione sociale dell'Avvocato è essenziale all'esercizio della giurisdizione.

Avvocati e Magistrati sono accomunati da un medesimo obiettivo: garantire una giustizia che sia davvero al servizio dei cittadini.

Con questo auspicio, rivolgo a tutti voi l'augurio di buon lavoro.

Buon anno giudiziario.

Giurisprudenza

Lucia Apuzzo

L'epidemia colposa può configurarsi anche in forma omissiva

Cass. Sez. un., sent. 10 aprile 2025 (dep. 28 luglio 2025), Pres. Cassano, est. Andreazza

Con ordinanza del 19 settembre 2024, la Quarta Sezione penale, ravvisando un potenziale contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità circa la compatibilità del delitto di epidemia colposa con la forma omissiva, aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite. Il caso riguardava un soggetto che, il 28 marzo 2024, era stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal Tribunale di Sassari, dal reato di cui agli artt. 40, secondo comma, 438, primo comma, e 452, primo comma, n. 2, c.p., perché avrebbe cagionato, in qualità di delegato del datore di lavoro ex art. 16, comma 3-bis, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per colpa - consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza degli obblighi di cui all'art. 77, comma 4, d. lgs. cit., un'epidemia, sviluppatasi all'interno dell'Ospedale civile di Alghero tra marzo e aprile 2020, non fornendo ai lavoratori dello stesso i necessari dispositivi di protezione individuale, in numero idoneo, al fine di contrastare, all'interno del nosocomio, la diffusione del Sars-Cov.2, non assicurando ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata al rischio proveniente da tale virus, anche mediante addestramento all'uso di dispositivi di protezione individuale, e non adottando, infine, misure collettive e individuali di protezione dal rischio biologico del predetto virus.

Il Tribunale, richiamando anche l'orientamento della Sez. 4 Cass., n. 20416 del 04/03/2021, La Rosa, aveva evidenziato che la condotta di reato di cui all'art. 438 c.p. è di tipo commissiva a forma vincolata e, come tale, incompatibile con l'art. 40 co.2 c.p.; conseguentemente, anche in considerazione della formula «*cagionare mediante diffusione*» prevista dalla norma, la condotta penalmente rilevante sarebbe solo quella commissiva, ossia quella che prevede un comportamento attivo. Non si configurerebbe alcuna responsabilità penale in caso di condotta omissiva, essendo l'omissione eventualmente punibile solo a titolo di concorso ex art. 110 c.p. in una condotta commissiva commessa da altri. Avverso la sentenza, il Procuratore Generale presso il Tribunale di Sassari ha proposto ricorso

per cassazione *per saltum*, sostenendo che l'art. 40 co.2 c.p. sarebbe applicabile anche ai reati a forma vincolata (Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267829 - 01 e Sez. 3, n. 53102 del 22/09/2016, Mimun, Rv. 268554 - 01). Sotto altro profilo, la menzione, nella norma incriminatrice della diffusione di germi patogeni avrebbe una funzione meramente chiarificatrice, «*senza però nulla aggiungere in termini di tipicità del fatto, già tutto racchiusa nel sostantivo "epidemia"*», non selezionando, tra ipotesi che condotte attuative, una soltanto delle modalità di commissione. Il delitto di epidemia sarebbe, dunque, integrabile anche in via omissiva.

I giudici della Quarta sezione, ricordano, nell'ordinanza di remissione, che in soli due casi la Corte si è occupata del reato in esame nella forma omissiva ed in entrambe le ipotesi hanno escluso siffatta configurazione. Un primo orientamento (Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017, dep. 2018, Giacomelli, Rv. 272261 - 01), si legge nell'ordinanza, esclude la responsabilità a titolo di omissione del delitto di epidemia colposa in quanto l'art. 438 c.p., con la locuzione «*mediante la diffusione di germi patogeni*», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, co. 2 c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera.

Un secondo orientamento (Sez. 4, n. 20416 del 04/03/2021, La Rosa, cit.) sostiene, al contrario, che la norma incriminatrice non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede, con espressione quanto mai ampia, che il soggetto agente procuri un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba avvenire detta diffusione, fermo restando che deve trattarsi di una diffusione capace di causare un'epidemia. Per converso, la Quarta Sezione ha richiamato un altro precedente (Sez. 1, n. 48014 del 30/10/2019, P., Rv. 277791 - 01) che, in un *obiter dictum*, ha osservato che: «*la norma incriminatrice non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede, con espressione quanto mai ampia, che il soggetto agente procuri un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba avvenire detta diffusione; occorre però, al contempo, e ciò è evidente, che sia una diffusione capace di causare un'epidemia*».

Le Sezioni Unite, investite della questione, ricordano in premessa che il delitto di epidemia colposa trova collocazione sistematica all'interno del titolo VI libro II del codice penale, tra i delitti contro l'incolumità pubblica. L'art. 438 c.p., sotto la rubrica

«epidemia» prevede che «*chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone si applica la pena dell'ergastolo*». A ciò si affianca l'art. 452 c.p. che, rubricato «*delitti colposi contro la salute pubblica*», contempla il fatto, assoggettato alle pene specificamente ivi previste, di chiunque commetta, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439. Il legislatore ha descritto la condotta, dunque, in termini tali da qualificare il reato, in dottrina e in giurisprudenza, come di pericolo concreto per l'incolumità pubblica perché - osservano le Sezioni Unite - da un lato ha utilizzato il termine «epidemia», assunto nel suo significato etimologico derivante dalla lingua greca (*epi demios*, ossia diffuso nel popolo), dall'altro ne ha precisato, al tempo stesso, le caratteristiche clinico-patologiche, riassunte nella individuazione dei «germi patogeni» quali vettori della diffusione. Ci si trova, inoltre, al cospetto della tutela di un bene che è solo di natura collettiva, ossia la salute pubblica (art. 32 Cost.), essendo la tutela individuale già prevista in altre fattispecie di reati contro la persona. Ciò spiega anche perché ai fini della integrazione del reato non sia necessario l'intervenuto contagio di un certo numero di persone, bensì il pericolo di diffusione nei confronti di un numero indeterminato di vittime potenziali. A questo punto, i giudici delle Sezioni Unite, dopo aver ripercorso le isolate precedenti pronunce delle sezioni semplici sul tema e dopo aver chiarito la mancanza di una consolidata giurisprudenza che effettivamente escluda la possibilità di commettere il reato di epidemia colposa in forma omissiva, con ciò escludendo, chiaramente, alcuna forma di *overruling in malam partem*, ritengono che al quesito proposto debba darsi risposta affermativa.

Innanzitutto, a parere del Supremo Consesso, la norma di cui all'art. 438 c.p. prevede il cagionare «*un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni*» con ciò non intendendosi che essa debba avvenire con lo «spargimento» di germi patogeni. La tesi che qualifica il reato come «a forma vincolata», prosegue la Corte, deriverebbe da un'eccessiva valorizzazione dei lavori preparatori, in cui «*si giustificava l'introduzione del delitto con il fine di impedire che l'autore del fatto si potesse valere del 'possesso' dei germi onde cagionare, attraverso il loro spargimento, l'epidemia*». Risulta, tuttavia, difficile ritenere che la condotta di cui all'art. 438 c.p. possa essere interpretata come unicamente quella consistente nello «spargimento

volontario». La Relazione del Guardasigilli non può ritenersi vincolante per l'interprete, inoltre, non potendo l'intenzione del legislatore essere identificata con quella dell'organo o dell'ufficio che ha predisposto il testo, dovendo essere ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa. «*Assegnando ai lavori preparatori di una legge una valenza tale da rendere recessiva ogni altra argomentazione, si finirebbe per assegnare a tali dati una funzione di atipica "interpretazione autentica" che, invece, non può che restare confinata alle sole norme che siano espressamente dettate dal legislatore in tal senso*». Non è possibile valorizzare nemmeno la seconda argomentazione, sostenuta in dottrina, secondo cui sarebbe stato lo stesso legislatore del 1930 a stabilire l'impossibilità di assimilazione del concetto di diffusione con quello di contagio, avendo, infatti, previsto specifiche previsioni di reato, poi abrogate, fondate sul concetto di contagio, come l'art. 544 c.p. rubricato «*contagio di sifilide e di blenorragia*». Come già sostenuto (Sez.1, n. 48014 del 30/10/2019, P.) la previsione di dette condotte «*non implicava che nella nozione di diffusione di germi patogeni, di cui all'art. 438 cod. pen., non potessero - e quindi ancora oggi non possano - rientrare le diffusioni per contagio con il compimento di atti di contatto con la vittima*», giacché, condivisibilmente, «*la relazione tra le due nozioni poteva essere descritta in termini di specialità per specificazione, nel senso che "il compiere su taluno atti tali da procurargli il pericolo di contagio..." era una delle modalità in cui si può concretizzare la condotta ampia e non meglio altrimenti definita di diffusione di germi patogeni*». Invero, è stato lo stesso legislatore dell'emergenza Covid-19 che, nel caso del soggetto che, risultato positivo al covid, si limita a violare l'obbligo di confinamento nella propria abitazione o dimora, ha prospettato la possibile configurabilità, oltre che del reato di cui all'art. 260 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, anche di quello di epidemia (v. art. 2, comma 3, d. l. 16 maggio 2020, n. 33, con riferimento all'art.1, comma 6, stesso decreto). Qualora, inoltre, scrive la Corte, si richiedesse che la diffusione sia unicamente riferita al comportamento di chi sia «in possesso» dei germi si finirebbe per introdurre una sorta di reato «proprio» o «a soggettività ristretta», fondato su una specifica qualifica caratterizzante il soggetto attivo come «detentore» o «possessore» del germe, a dispetto della natura certamente comune del reato evidenziata dall'incipit «chiunque». Dall'analisi della struttura della norma, da porre in relazione al bene giuridico da essa tutelato, ci si avvede

che nella specie, ci si trova al cospetto di un reato a forma libera e non già a condotta vincolata. Basta analizzare la successione tra soggetto (chiunque), verbo (cagioni) ed oggetto (un'epidemia) contenuta nell'art. 438 c.p. per rendersi conto che «*la diffusione di germi patogeni*» rappresenta «*una descrizione dell'evento del reato e non della condotta*». L'accento è posto, cioè, sull'evento e non sulla condotta, con ciò ponendosi in piena armonia con la scelta ordinariamente effettuata dal legislatore quando si tratta di tutelare beni giuridici "primari" (come, nella specie quello della pubblica incolumità), salvaguardati sempre attraverso fattispecie a forma libera "causalmente orientate". In altri termini, «*non è il soggetto autore del cagionare colui che "diffonde", ma sono i germi patogeni, propri dell'epidemia come predefinita dal legislatore, che "si diffondono" dando così luogo all'evento*».

La norma, pertanto, pone l'accento sull'evento più che sulla condotta con ciò descrivendo un reato causalmente orientato a forma libera, suscettibile, pertanto, di essere convertito in una corrispondente fattispecie omissiva. Escludere le condotte omissive dalla fattispecie di reato ex art. 438 c.p. contrasterebbe anche con la tutela della pubblica incolumità apprestata dalla norma incriminatrice soprattutto nel mutato contesto storico sociale in cui ci si trova oggi ad operare. Appare, quindi, doveroso tutelare detto bene giuridico che proprio nell'attuale contesto socio-scientifico-tecnologico appare minacciato – come peraltro dimostra l'esperienza del coronavirus – soprattutto dalle omissioni colpose nella gestione del rischio sanitario, più che dalla volontaria dispersione di virus nocivi prodotti in laboratorio.

Escludere che il reato possa venire integrato da condotte omissive, dunque, avrebbe quale effetto quello di rendere l'epidemia colposa una figura residuale, se non del tutto inoperante, anche perché ogni condotta attiva di diffusione penalmente rilevante non potrebbe che essere sorretta da una precisa volontà e consapevolezza in tal senso. La Cassazione, in conclusione, ritiene che il reato di epidemia colposa possa venire integrato anche da una condotta omissiva, semperché, naturalmente, in capo al soggetto agente gravasse un obbligo giuridico di attivarsi, che lo stesso ha colposamente disatteso. Naturalmente, in tali ipotesi, grava sul giudice il compito di accertare che l'agente abbia agito in violazione di una regola cautelare, nonché verificare la prevedibilità ed evitabilità dell'evento

dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire e la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'omesso impedimento della diffusione del germe e l'evento pandemico sulla base di un giudizio di alta probabilità logica, secondo i postulati della sentenza Franzese. In definitiva, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «*il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva*» e, in accoglimento del ricorso, ha annullato con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Cagliari.

Maria Coppola

La compensazione delle spese processuali è giustificata quando, acclarato il mancato pagamento del tributo, la domanda è accolta per la sola prescrizione del debito.

Nota a Corte di Cassazione, sez. tributaria, ordinanza 24.11.2025 n. 30720.

Premessa.

Così come nel processo civile, anche in quello tributario il principio generale è (*rectius*, "dovrebbe essere") quello secondo cui le spese seguono la soccombenza. Tuttavia, gli Avvocati tributaristi sanno bene che questa regola – che dovrebbe essere sacrosanta, ad eccezione di casi particolari e "motivati" – è stata dura a recepirsi negli anni dalle Corti tributarie. Troppe volte la parte vittoriosa in giudizio – indistintamente, contribuente o Ente – si è vista compensare le spese di lite, con motivazioni estremamente generiche e superficiali.

Negli ultimi anni, tuttavia, questo orientamento è vacillato, prima in ossequio al dettato normativo dell'art. 96, primo e terzo comma c.p.c., poi con una norma *ad hoc* dello stesso Codice processuale tributario, l'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 220/2023.

Il richiamato art. 15, così come novellato, ha, infatti, previsto, al comma 2, che «*le spese di giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio*».

Questa, la norma.

Sintetica e chiara (ad una prima lettura...).

La regola generale, in caso di accoglimento del ricorso, è la condanna alle spese processuali.

La compensazione è prevista, invece, in tutto o in parte, in tre casi:

1. ove vi sia soccombenza reciproca;
2. quando ricorrano “*gravi ed eccezionali ragioni*”, che dovranno essere “*espressamente motivate*”;
3. quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti prodotti soltanto in corso di giudizio. Orbene, sovente la “*voragine*” dei casi di compensazione si apre e si giustifica con l’ampia formula “*gravi ed eccezionali ragioni*”: e così, di volta in volta, leggiamo in sentenza che il novero di queste ragioni si è ampliato.

Così, pure nella vicenda in esame.

Il caso.

In primo grado il contribuente impugnava una cartella di pagamento, adducendo la mancata notifica dell’atto presupposto e, in ogni caso, il decorso del termine prescrizionale.

L’Ente impositore, costituitosi, dichiarava di aver annullato l’atto in autotutela e chiedeva di pronunciarsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, richiesta accolta dal Giudice adito.

Il Giudice di secondo grado, in seguito all’appello proposto dal contribuente, confermava la compensazione delle spese, rigettando il gravame.

Con ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, il contribuente deduceva la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp.att. c.p.c., nonché degli artt. 36, 53 e 61 D.lgs n. 546/92 e dell’art. 111 Cost., per la natura “*meramente apparente*” della motivazione fondante la contestata compensazione delle spese. Inoltre, contestava la sussistenza delle “*gravi ed eccezionali ragioni*” per compensare, dovendosi, piuttosto, applicare il principio di causalità alla luce della cessata materia del contendere, conseguente ad un atto di annullamento in autotutela, peraltro avvenuto sei mesi dopo la notifica del ricorso.

L’Ente restava contumace.

Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso, atteso che la pronuncia di secondo grado, lungi dal risultare meramente apparente, aveva, invece, chiaramente fatto riferimento ad una pluralità di motivi a proprio sostegno.

Neanche hanno giudicato illogico ritenere la sussistenza delle gravi ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, risultando “*incontestato l’omesso pagamento del tributo*” e accolta la

domanda per il solo decorso del termine di prescrizione del debito tributario¹.

La Corte ha chiosato, infine, così.

Il Giudice di merito ha un ampio potere discrezionale nel decidere se compensare le spese, anche in presenza di “*gravi ed eccezionali ragioni*”. La Corte di Cassazione, invece, rivestendo il ruolo di Giudice di legittimità, deve valutare esclusivamente se una sentenza sia viziata da assenza di motivazione o da violazione di legge, entrambe non ricorrenti nel caso *de quo*.

Conclusioni.

Per una corretta fruizione dell’ordinanza appena annotata, sembra giusto esplicitare nelle conclusioni la spiegazione pure fornita per giustificare l’adesione all’orientamento della Sezione tributaria.

La P.A. - precisa la Corte - ha l’obbligo di recuperare i tributi non corrisposti e, rispetto a questa attività, non ha discrezionalità alcuna, essendo vincolata per legge a porla in essere.

L’accertamento del decorso della prescrizione è, invece, attività del tutto ipotetica, perchè affidata unicamente alla iniziativa di parte, eventuale, e che, per ciò stesso, “*può sempre, in modo potestativo, decidere di non avvalersene*”.

Ebbene, fornire una motivazione chiara, rendendo intellegibile l’iter logico percorso per giungere alla pronuncia finale, non è un semplice orpello formale, ma, ristabilendo equilibrio, costituisce un pilastro fondamentale del processo.

¹ Principio già affermato dalla stessa Corte di Cassazione, sez. tributaria, con ordinanza n. 9876/2025).

Italo Meoli

Whistleblowing: danno morale in caso di accertate ritorsioni

Sono nulli gli atti datoriali adottati con finalità ritorsiva nei confronti della dipendente che ha presentato segnalazioni tutelate dal regime di whistleblowing.

Con la sentenza n. 951/2025, il Tribunale di Bergamo ha accertato il carattere persecutorio delle condotte poste in essere dall’amministrazione e ha condannato l’ente al risarcimento del danno non patrimoniale, riconoscendo in particolare la componente del danno morale subito dalla lavoratrice.

Tutela whistleblowing e responsabilità datoriale per mobbing

Con la sentenza n. 951 del 6 novembre 2025, il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, ha affrontato un caso di particolare rilevanza in materia di tutela del dipendente pubblico segnalante (whistleblower), ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, e di responsabilità datoriale per condotte mobbizzanti e ritorsive.

La controversia mette in luce il ruolo centrale della prevenzione dei comportamenti discriminatori e della protezione del lavoratore che denuncia irregolarità all'interno dell'amministrazione.

Whistleblowing: definizione e contesto normativo

Il whistleblowing - si rammenta - è il meccanismo attraverso il quale un lavoratore, pubblico o privato, segnala condotte illecite, irregolarità o violazioni che possano compromettere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione.

Nel settore pubblico, la disciplina è contenuta nell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 e aggiornato dal decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937.

La normativa tutela il segnalante prevedendo il divieto di atti ritorsivi, la riservatezza dell'identità, la nullità dei provvedimenti punitivi e la possibilità di utilizzare canali interni o esterni di segnalazione, inclusa l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il sistema garantisce trasparenza e legalità, proteggendo chi contribuisce al corretto funzionamento della pubblica amministrazione.

I fatti esaminati dal Tribunale di Bergamo

Le segnalazioni della dipendente

La ricorrente, dipendente della Polizia Locale dal 2004, aveva presentato segnalazioni riguardanti alcune irregolarità amministrative e gestionali riscontrate all'interno dell'ufficio.

In particolare, la lavoratrice aveva denunciato delle anomalie nella gestione dei buoni pasto, delle inadempienze di turno e dei permessi studio a chi non ne aveva diritto.

Insieme ad un collega la lavoratrice aveva anche presentato una denuncia alla Guardia di Finanza per altre irregolarità commesse dai responsabili, aventi ad oggetto richiesta di cofinanziamenti, irregolari erogazioni di proventi o notifiche di sanzioni amministrative, irregolarità nei criteri di valutazione delle performance e del pagamento dei premi di produttività.

Tali segnalazioni, rientranti nell'ambito dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ave-

vano determinato l'attivazione delle tutele previste per il personale che comunica illeciti o disfunzioni amministrative.

Conseguenze lavorative: valutazioni negative, procedimenti disciplinari e cambio mansioni

A seguito delle segnalazioni, la dipendente riferiva di essere stata esposta a condotte ritorsive, concretizzatesi in una serie di provvedimenti formalmente adottati nei suoi confronti, quali procedimenti disciplinari infondati, revoca dell'arma di servizio, assegnazione all'ufficio notifiche e una valutazione della performance fortemente negativa.

Tali iniziative, secondo la prospettazione della lavoratrice, avevano inciso sulla sua posizione professionale e sul suo equilibrio lavorativo, costituendo una reazione alle segnalazioni tutelate.

Le condotte denunciate: atti ritorsivi, isolamento e clima ostile.

Secondo la ricostruzione del giudice, la dipendente era stata progressivamente isolata dal contesto operativo, privata del supporto dei colleghi e ostacolata nello svolgimento delle attività ordinarie.

A tali condotte si aggiungevano minacce verbali, atteggiamenti intimidatori e rimproveri immotivati, idonei a creare un ambiente lavorativo ostile e destabilizzante.

Il ruolo del Comandante e dei colleghi: minacce, pressioni e episodi discriminatori.

Dalla ricostruzione dai fatti, inoltre, emergevano episodi di particolare gravità quali:

- frasi minacciose da parte del Comandante, tra cui l'intenzione di "perseguire in tutte le sedi gli autori delle segnalazioni", con evidente intento intimidatorio;
- pressioni psicologiche, rimproveri immotivati e atteggiamenti denigratori rivolti alla lavoratrice;
- coinvolgimento anche di altri colleghi, in un contesto di generale ostilità nei confronti della ricorrente.

Istruttoria e prove raccolte

Le testimonianze e la conferma del clima persecutorio. In sede di istruttoria, le dichiarazioni dei testimoni hanno confermato il clima di forte tensione denunciato dalla ricorrente.

È emerso che la lavoratrice era stata esposta a pressioni costanti, episodi di derisione e comportamenti finalizzati al suo isolamento, attribuiti in particolare al superiore gerarchico e, in alcuni casi, condivisi da altri colleghi.

Valutazioni del CTU medico-legale

Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) incaricato dal giudice non ha rilevato una patologia clinicamente

accertabile, ma ha evidenziato una sofferenza soggettiva significativa, strettamente collegata alle condotte ritorsive e al contesto lavorativo ostile. Tale sofferenza è stata considerata idonea a configurare un danno non patrimoniale.

Documentazione amministrativa e atti ritenuti ritorsivi

Il Tribunale, infine, ha analizzato la documentazione prodotta, tra cui provvedimenti disciplinari, valutazioni negative e incarichi attribuiti dopo le segnalazioni.

La successione temporale, il contenuto e le modalità di adozione di tali atti hanno consentito di individuare la natura ritorsiva e la connessione diretta con le segnalazioni tutelate.

Qualificazione giuridica delle condotte

La tutela del whistleblower e i requisiti della ritorsione

Il Tribunale di Bergamo, in conclusione, ha ritenuto che le condotte poste in essere nei confronti della ricorrente rientrassero pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Dalla ricostruzione emergeva infatti un collegamento sia temporale sia causale tra le segnalazioni effettuate e i successivi provvedimenti adottati dall'amministrazione, elemento sufficiente a qualificare tali iniziative come ritorsive ai sensi della disciplina sul whistleblowing.

La responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.

Il giudice ha inoltre riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, rilevando che l'amministrazione non aveva adottato le misure necessarie a prevenire o contenere il clima ostile sviluppatosi nell'ambiente di lavoro.

L'omissione di tali obblighi di protezione aveva contribuito alla produzione di un contesto stressogeno e lesivo della dignità professionale della dipendente.

Gli elementi integranti il mobbing nel pubblico impiego

L'istruttoria, ciò posto, ha evidenziato comportamenti reiterati, inseriti in una dinamica unitaria e idonei a minare la serenità lavorativa della ricorrente. È emersa inoltre la consapevolezza del superiore gerarchico rispetto agli effetti delle condotte poste in essere. Tutti tali elementi hanno consentito al Tribunale di configurare un vero e proprio fenomeno mobbizzante.

La decisione del Tribunale: dichiarazioni di nullità e condanna al risarcimento

Nullità degli atti ritorsivi collegati alle segnalazioni

Il Tribunale, quindi, ha dichiarato nulli tutti gli atti datoriali risultati collegati in modo diretto alle se-

gnalazioni della lavoratrice, riconoscendone la finalità ritorsiva.

Tra questi rientrano i procedimenti disciplinari attivati senza adeguato fondamento e la valutazione negativa della performance, ritenuta espressione di un intento punitivo.

Condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. Il giudice ha riconosciuto alla dipendente un risarcimento pari a 25.000 euro per il danno non patrimoniale derivante da sofferenza soggettiva e compromissione della sfera dinamico-relazionale, per come conseguente alle condotte accertate (danno morale).

La quantificazione tiene conto delle sofferenze soggettive emerse in istruttoria, della compromissione della serenità lavorativa e dell'impatto negativo sulla sfera relazionale e professionale della lavoratrice.

Rimborso spese sanitarie e spese di lite

La sentenza ha disposto inoltre:

- rimborso delle spese sanitarie documentate;
- condanna del datore di lavoro alla rifusione delle spese legali sostenute dalla ricorrente.

Riconosciuta la sussistenza di un danno morale

Distinzione tra danno biologico e danno morale

Come anticipato, il consulente tecnico d'ufficio ha escluso la presenza di un danno biologico clinicamente accertabile, rilevando tuttavia un rilevante pregiudizio nella sfera emotiva e relazionale della lavoratrice, direttamente collegato al clima ostile e alle condotte ritorsive accertate.

Nella decisione, ossia, si ammette a configurazione di un danno morale subito dalla dipendente, inteso come intensa sofferenza soggettiva provata in conseguenza delle condotte subite.

Il danno morale

Il danno morale, si rammenta, è la componente del danno non patrimoniale che riguarda la sofferenza interiore del soggetto leso, espressa in forma di ansia, turbamento emotivo, paura o umiliazione. Non richiede una lesione biologica accertabile e viene riconosciuto quando la condotta illecita incide sulla dignità e sull'equilibrio emotivo della persona.

Parametri utilizzati per la liquidazione

Nella quantificazione, il Tribunale ha applicato i criteri indicati dalla giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, valutando l'intensità della sofferenza, la durata dei comportamenti, la natura degli episodi e l'incidenza complessiva sulla personalità della dipendente.

Importo riconosciuto e motivazioni

L'importo di 25.000 euro è stato ritenuto adeguato in considerazione della gravità delle condotte ac-

certate, del ruolo del superiore gerarchico nella loro genesi e della loro reiterazione nel tempo.

Perché la sentenza è rilevante per la tutela dei whistleblower e per il mobbing lavorativo

La decisione n. 951/2025 - una delle prime applicazioni giurisprudenziali in materia di whistleblowing e risarcimento a seguito di atti ritorsivi - definisce con chiarezza i confini tra gestione del personale, condotte ritorsive e responsabilità dell'amministrazione, fornendo un orientamento utile per enti pubblici, dirigenti e operatori del diritto. Il Tribunale ha ricostruito un quadro di pressioni, isolamento e atti ritorsivi immediatamente successivi alle segnalazioni della lavoratrice, stabilendo criteri chiari per la dichiarazione di nullità degli atti datoriali e per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Dimissioni per fatti concludenti: non sufficienti 12 giorni di assenza ingiustificata

I giudici di merito tornano sull'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 151/2015, in vigore dal 12 gennaio 2025, che disciplina le c.d. dimissioni per fatti concludenti del lavoratore.

La sentenza è la n. 837 del 9 ottobre 2025 a pronunciarla è il Tribunale di Bergamo.

Oggetto del contenzioso è la legittimità delle dimissioni volontarie invocate dalla società datrice di lavoro in relazione ad una presunta assenza ingiustificata del lavoratore, nonché il riconoscimento delle differenze retributive spettanti al medesimo.

Dimissioni per fatti concludenti: ricorso del lavoratore. Il lavoratore ricorrente ha promosso ricorso presso il Tribunale di Bergamo, contestando la validità delle dimissioni che la datrice di lavoro gli aveva imputato come "volontarie", derivanti da una presunta assenza ingiustificata dal lavoro.

In particolare, il lavoratore ha richiesto che il tribunale accertasse l'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro e ordinasse il pagamento delle retribuzioni arretrate fino alla sua reintegrazione, o in alternativa, il pagamento di un'indennità ex D.Lgs. 23/2015.

Inoltre, ha chiesto il risarcimento di Euro 6.463,09 a titolo di differenze retributive, di cui Euro 4.173,81 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

La società datrice di lavoro convenuta, si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità del

ricorso e contestando nel merito la fondatezza della domanda.

Asserita inammissibilità del ricorso

Il Tribunale ha esaminato la prima eccezione sollevata dalla convenuta, ovvero l'inammissibilità del ricorso.

Tale eccezione si fondava sull'asserita nullità del ricorso per presunta carenza di specificità e di elementi giuridici e fattuali.

Il Giudice ha respinto tale eccezione, ritenendo che il ricorso presentato dal lavoratore fosse perfettamente ammissibile. In particolare, il Giudice ha osservato che nel ricorso erano chiaramente esposti sia gli elementi di fatto che quelli di diritto a sostegno delle sue richieste, rendendo così legittima la procedura.

Assenza ingiustificata e dimissioni volontarie: decisione del Tribunale di Bergamo

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la domanda avanzata dal ricorrente fosse fondata e, pertanto, l'ha accolta.

La causa ruota attorno all'applicazione dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151/2015, che disciplina la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore (dimissioni per fatti concludenti), nel caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di tale previsione, superiore a quindici giorni. La società datrice di lavoro convenuta sostiene che il lavoratore sia rimasto assente ingiustificato dal 3 al 14 febbraio 2025. In quest'ultimo giorno, l'azienda ha comunicato di considerare il rapporto di lavoro risolto "per fatti concludenti", ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 151/2015.

Il lavoratore ricorrente, invece, afferma di avere offerto la prestazione lavorativa con email del 13 febbraio 2025, nella quale allegava un file in formato PDF, inviato tramite il sindacato, accompagnato dalla richiesta di un incontro per discutere della contestazione disciplinare. Tuttavia, il file PDF contenente la messa in mora non è stato firmato dal lavoratore, pertanto, non rispetta la forma scritta richiesta dall'art. 1219 c.c. Inoltre, il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver conferito mandato al sindacato per inviare tale comunicazione, mandato che sarebbe stato necessario, dato che l'O.S. può legittimamente agire solo per l'impugnazione del licenziamento.

Inoltre, secondo la ricostruzione della società, il periodo di assenza ingiustificata, che avrebbe giustifi-

cato la risoluzione del rapporto, va dal 3 al 14 febbraio, corrispondente a 12 giorni di calendario.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato al rapporto in esame (CCNL Gomma Plastica Industria) non contiene disposizioni specifiche riguardanti le “dimissioni volontarie per assenza ingiustificata”.

La società datrice di lavoro, rileva il Tribunale di Bergamo, ha erroneamente applicato il termine previsto dal CCNL per legittimare un licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, ma tale disposizione non è pertinente al caso in esame. Infatti, la norma del CCNL in questione riguarda un istituto diverso, ossia il licenziamento disciplinare. Il termine previsto dal CCNL ha lo scopo di stabilire la gravità dell'inadempimento che giustifichi il licenziamento, consentendo al datore di lavoro di adottare una sanzione disciplinare, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge n. 300/1970.

Nel caso disciplinato dall'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 151/2015, invece, il termine di 15 giorni (o altro termine stabilito dalla contrattazione collettiva, che dovrebbe essere comunque maggiore) ha l'obiettivo di presupporre, attraverso un'assenza ingiustificata continuativa, una volontà del lavoratore di risolvere il contratto.

È evidente, sostiene il Tribunale, “che l'operatività di tale presunzione, peraltro non assistita dalle penetranti garanzie ex l. 300/1970, richieda un termine ben più lungo di quello generalmente previsto dai CCNL ai fini del licenziamento disciplinare, che sia idoneo a rendere inequivocabile il disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto (a tale conclusione è anche giunto il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 6/2025)”.

Inoltre, il termine di 15 giorni previsto dalla norma non può essere inteso come giorni di calendario, bensì come giorni lavorativi. Infatti, la legge richiede che l'assenza ingiustificata si protragga oltre i 15 giorni lavorativi, ossia l'assenza del lavoratore dalle giornate lavorative, e non da qualsiasi giorno del calendario. Se si considerassero i 15 giorni come giorni di calendario, si rischierebbe di ottenere risultati paradossali, come nel caso di contratti part-time verticali, dove, al termine dei 15 giorni di calendario, il lavoratore potrebbe risultare assente per pochi giorni effettivi di lavoro, non sufficienti neanche per giustificare un licenziamento disciplinare.

In conclusione, nel caso in esame, la società datrice di lavoro ha erroneamente ritenuto che l'istituto delle “dimissioni per fatti concludenti” fosse appli-

cabile dopo un periodo di soli 12 giorni di calendario, inferiore al minimo previsto dalla legge.

Risarcimento del danno

Accertata l'inefficacia della risoluzione del contratto, il Tribunale ha condannato la società datrice di lavoro a risarcire il danno subito dal lavoratore, pagando le retribuzioni non corrisposte dal 19 febbraio 2025 (data dell'effettiva messa in mora). Tali importi sono stati determinati al netto di quanto già percepito dal lavoratore per l'attività lavorativa eventualmente svolta nel periodo successivo alla messa in mora, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Inoltre, per quanto riguarda le differenze retributive, è stato disposto il pagamento della somma di Euro 438,46, con gli stessi accessori. Il Tribunale ha precisato che tale somma dovesse essere calcolata al lordo delle ritenute fiscali e contributive, con una liquidazione effettuata secondo il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18584/2008.

Conclusioni

La sentenza n. 837 del 9 ottobre 2025 del Tribunale di Bergamo segna un ulteriore importante approdo giurisprudenziale in merito all'applicazione dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 151/2015, un tema che sta generando un ampio e crescente contenzioso.

Le recenti pronunce giurisprudenziali (sentenza n. 837 del 9 ottobre 2025 del Tribunale di Bergamo, sentenza n. 87 del 5 giugno 2025 del Tribunale di Trento e sentenza n. 4632 del 10 novembre 2025 del Tribunale di Milano) offrono diverse interpretazioni applicative della disciplina delle dimissioni per fatti concludenti in relazione alle assenze ingiustificate del lavoratore.

La varietà di approcci interpretativi conferma la complessità della norma del Collegato lavoro (art. 19, legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha introdotto il comma 7-bis, all'art. 26, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151), e il contenzioso che sta alimentando, anche a seguito delle istruzioni ministeriali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 27 marzo 2025, n. 6).

Licenziamento per attività ludica durante l'assenza per malattia

Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale

del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede, legittimando il licenziamento.

Rilevanza disciplinare dello svolgimento di attività extra-lavorative durante l'assenza per malattia

Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede, se mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia.

Non c'è un divieto assoluto di svolgere altre attività durante la malattia, ma tali attività possono essere disciplinarmente rilevanti se presumono la simulazione della malattia o se, valutate rispetto alla natura dell'infermità e alle prescrizioni mediche, possono potenzialmente ritardare o compromettere la guarigione.

La valutazione in merito alla potenzialità del pregiudizio è un giudizio di fatto riservato al Giudice di merito.

È quanto emerge dalla lettura dell'ordinanza n. 11154 del 28 aprile 2025 della Corte di Cassazione (Sez. L).

Il caso: attività ludica che ha messo a rischio il recupero del braccio infortunato

La Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza di secondo grado che ha dichiarato illegittimo - per sproporzione tra la sanzione e l'infrazione disciplinare - il licenziamento comminato a un lavoratore infortunatosi al braccio, in ragione dello svolgimento di attività ludiche durante l'assenza per malattia.

Le indagini investigative compiute dal Datore di lavoro hanno dato conto di una serie variegata di attività che, poiché compiute senza alcun tutore o fasciatura, hanno esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto.

Dovere di osservare tutte le cautele atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative

Gli "Ermellini", nel rigettare il ricorso originario del lavoratore - decidendo nel merito - hanno sottolineato che in materia di svolgimento di attività extra lavorativa da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, la giurisprudenza di legittimità - con statuizioni ormai consolidate - ha affermato che non sussiste nel nostro ordinamento un

divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera (tra le più recenti, che confermano le pronunce più datate, cfr. Cass. n. 15621/2001; Cass. n. 6047/2018, Cass. n. 13063/2022).

Nel contempo, è stato precisato che il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (tra molte: Cass. n. 1747/1991; Cass. n. 9474/2009; Cass. n. 21253/2012; Cass. n. 17625/2014; Cass. n. 24812/2016; Cass. n. 21667/2017; Cass. n. 13980/2020; Cass. n. 13063/2022; Cass. n. 12152/2024). Durante il periodo di sospensione del rapporto determinato dalla malattia permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi inerenti allo svolgimento della prestazione; tra gli altri, anche gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 7915/1991), obblighi che fanno da contraltare al rischio, assunto dal datore di lavoro, della temporanea impossibilità lavorativa dovuta a infermità (Cass. n. 10706/2008; Cass. n. 14046/2005; Cass. n. 1591672000).

Insomma, su ciascuna delle parti contrattuali incombe il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass. n. 14726/2002; Cass. SS.UU. n. 28056/2008; Cass. n. 6497/2021).

In tale prospettiva assume peculiare rilievo l'eventuale violazione del dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite

le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, sia che si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell'ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia (v. Cass. n. 13063/2022).

La valutazione del Giudice di merito, in ordine all'incidenza sulla guarigione dell'altra attività accertata, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui il comportamento contestato si è tenuto e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con la conseguenza che, ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del lavoro resta irrilevante (v. Cass. n. 14046 del 2005; conf., Cass. n. 24812 del 2016 e altre).

L'errore in cui è incorso il giudice d'appello

Nel caso di specie, la Corte di secondo grado, pur avendo accertato che «la serie variegata di attività compiute da persona priva di qualsiasi tutore/fasciatura al braccio destro» aveva esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute del ricorrente, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto, non si è conformata ai richiamati principi, laddove ha ritenuto non assolto da parte del Datore di lavoro l'onere della prova, su di lui incombente, circa l'idoneità potenziale della diversa attività posta in essere dal dipendente a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio.

Precisamente, la Corte territoriale ha rilevato che non era stata fornita la prova del concreto aggravamento della malattia conseguente alla disinvoltata e pericolosa condotta posta in essere dal lavoratore, con conseguente difetto di proporzionalità tra sanzione espulsiva e infrazione disciplinare. Ha quindi applicato la c.d. tutela risarcitoria forte, con estinzione del rapporto di lavoro e condanna della società al pagamento di 13 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Nel giudizio di legittimità ha trovato ingresso la deduzione dell'azienda (quale ricorrente incidentale), relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2094, 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., avendo la Corte territoriale errato nel ritenere sproporzionata la sanzione del licenziamento, in quanto il lavoratore ha posto in essere condotte,

nel periodo di malattia, che potevano ledere l'interesse del Datore di lavoro. La Suprema Corte, in conclusione, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore.

Licenziamento per giusta causa del lavoratore che entra nel sistema informatico dell'azienda prelevando dati sensibili di altri

Con la sentenza n. 28887/2025 del 1- novembre, la Corte di cassazione (Sez. L) ha affrontato la questione della legittimità del licenziamento in ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.).

Il caso riguarda una operatrice dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di un'Azienda Ospedaliero-Universitaria che ha effettuato, in un arco temporale di oltre tre anni (dal 2014 al 2017), trenta accessi illeciti nel Dossier Sanitario Elettronico e, per ragioni personali, consultato, senza alcuna giustificazione o ragione di servizio, i fascicoli sanitari dei suoi vicini di casa, nei confronti dei quali, insieme al di lei marito, aveva pronunciato a partire dal 2015 insulti e minacce di morte per le quali era stata penalmente condannata in primo grado e in appello.

La Suprema Corte ha confermato la valutazione del merito circa la gravità della condotta e la sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Nel dettaglio, le indagini interne hanno evidenziato che agli accessi non autorizzati, compiuti in assenza di qualsiasi esigenza di servizio, si erano aggiunti comportamenti di tipo intimidatorio e offensivo nei confronti delle persone titolari dei dati sensibili consultati, per i quali la dipendente era già stata coinvolta in un procedimento penale.

L'azienda, valutata la gravità dei fatti, ha disposto il licenziamento immediato per violazione del dovere di fedeltà e correttezza, nonché per l'abuso delle proprie funzioni.

La lavoratrice ha impugnato il provvedimento espulsivo davanti al Tribunale del lavoro, lamentando la violazione del principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari.

Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo che gli accessi abusivi configurassero una violazione estremamente grave delle regole di

riservatezza e del corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali.

Nel ricorso per cassazione, la dipendente ha insistito sul difetto di proporzionalità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di circostanze attenuanti e del principio di necessaria graduazione delle sanzioni.

Gli "Ermellini", però, hanno evidenziato che, in materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al Giudice del merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni o argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente e obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia (cfr., ex multis, Cass., n. 107/2024).

Ciò posto, nel caso di specie, la decisione di secondo grado è risultata pienamente motivata e coerente, sottolineando come l'abuso degli accessi informatici, soprattutto in ambito sanitario, costituisca un comportamento di estrema gravità.

Tale condotta non solo viola gli obblighi contrattuali e le norme in materia di protezione dei dati personali, ma compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve sussistere tra datore di lavoro e dipendente, specialmente in un contesto pubblico e sensibile come quello sanitario.

In conclusione, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, discutendosi di fatti o atti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 2806/2025 che richiama in motivazione Cass. n. 28928/2018; Cass. n. 19588/2021; Cass. 34717/21) ha già avuto modo di stabilire che:

- l'azienda non può riporre fiducia in una dipendente che approfitta della propria posizione e profilo di autorizzazione di accesso ai sistemi informatici per acquisire dati sensibili di terzi a fini personali;
- l'accesso al sistema informatico aziendale non

può essere considerato lieve quando realizzato per finalità personali o comunque non riconducibili a esigenze di servizio.

Stress da lavoro: dipendente risarcito anche senza mobbing

L'art. 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro di tutelare la salute e l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Un ambiente di lavoro stressante o dannoso può causare danni alla salute, anche in assenza di mobbing esplicito.

In tali situazioni, è fondamentale stabilire se il datore di lavoro abbia violato l'obbligo di proteggere i propri dipendenti, anche senza un comportamento persecutorio intenzionale.

I principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 31367 del 1- dicembre 2025.

Il caso esaminato

Nel caso esaminato dalla Suprema corte, una lavoratrice aveva impugnato la decisione con cui la Corte d'Appello aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni per mobbing.

La lavoratrice sosteneva di essere stata vittima di mobbing da parte del datore di lavoro durante il periodo 2012-2014, ma la Corte d'Appello aveva escluso tale comportamento, considerando che le condotte del datore di lavoro, seppur autoritarie, non erano riconducibili a tale fattispecie, ma piuttosto a conflitti generali nell'ambiente di lavoro.

La Corte di Cassazione ha accolto le doglianze della dipendente, ritenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente escluso la violazione dell'art. 2087 c.c. senza valutare adeguatamente i comportamenti del datore di lavoro, anche se non preordinati, che avevano creato un ambiente di lavoro dannoso.

La Cassazione, richiamando plurime pronunce giurisprudenziali, ha ribadito che, anche in assenza di mobbing, può esserci una violazione delle disposizioni legali se il datore di lavoro consente o tollera un ambiente stressante che danneggia la salute dei lavoratori.

La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova valutazione, in linea con i principi stabiliti.

La costrittività ambientale e il mobbing

Nella sua disamina, come anticipato, la Corte ha precisato che una situazione di costrittività ambientale può sorgere anche senza che si configuri

un vero e proprio caso di mobbing o senza che sia rilevata una particolare sensibilità del dipendente. In altre parole, un ambiente di lavoro stressante o dannoso può arrecare danno alla salute dei lavoratori, anche se non vi è un intento persecutorio sistematico da parte del datore di lavoro.

Questo aspetto è rilevante poiché la violazione dell'art. 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di tutelare la salute e l'integrità fisica e morale dei lavoratori, è considerata una responsabilità di natura contrattuale.

Responsabilità contrattuale del datore di lavoro e onere della prova

La violazione dell'art. 2087 c.c. da parte del datore di lavoro comporta una responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze relative, come la prescrizione e l'onere della prova.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha chiarito che il lavoratore che subisce l'inadempimento da parte del datore non è tenuto a provare la colpa del datore stesso. Infatti, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è il datore di lavoro (debitore) a dover dimostrare che l'impossibilità della prestazione o il danno subito dal lavoratore non sono imputabili alla sua colpa.

Tuttavia, il lavoratore ha l'onere di dimostrare l'esistenza di un fatto materiale e le violazioni alle regole di condotta, che possono riguardare le clausole contrattuali, norme inderogabili di legge o principi generali di correttezza e buona fede.

Stress lavoro-correlato e responsabilità del datore di lavoro

E ancora: se non vi è una condotta di mobbing esplicita, ma comunque un ambiente di lavoro stressante, la violazione dell'art. 2087 c.c. può configurarsi anche se il datore di lavoro, pur non avendo un'intenzione persecutoria, permette che tale ambiente danneggi la salute del lavoratore.

La creazione o il mantenimento di un ambiente lavorativo dannoso può derivare da comportamenti che, sebbene non illegittimi di per sé, possano indurre stress o disagio al dipendente, aggravando il danno. Questo è particolarmente rilevante in quanto la dimensione organizzativa del lavoro è vista come un fattore di rischio per la salute, e il datore di lavoro ha il dovere di valutare e prevenire i rischi, inclusi quelli legati allo stress lavoro-correlato.

Straining: una forma attenuata di mobbing

La giurisprudenza ha anche riconosciuto che lo **straining**, che può consistere in un singolo atto isolato, rappresenta una forma attenuata di mobbing, pur sempre riconducibile all'art. 2087 c.c. Per-

tanto, anche in assenza di un comportamento vessatorio continuo, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito, a condizione che sia dimostrato che tale comportamento ha avuto effetti dannosi sulla sua salute (Cass. n. 29101/2023). Recentemente, la Corte di Cassazione ha poi ribadito che qualsiasi situazione di stress che risulti essere causata dal datore di lavoro e che abbia effetti dannosi sulla salute del lavoratore, può giustificare il risarcimento del danno (Cass. n. 2084/2024).

Viola l'obbligo di repêchage il datore di lavoro che affida la posizione lavorativa disponibile a un collaboratore autonomo

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con l'ordinanza 1- dicembre 2025, n. 31312, ha chiarito che viola l'obbligo di repêchage il datore di lavoro che, dopo un licenziamento per GMO, attribuisce una posizione lavorativa a un collaboratore autonomo invece che al dipendente licenziato che possedeva la professionalità adeguata a ricoprire proprio quel posto.

Secondo la pronuncia in esame:

- ai fini del repêchage, non conta la forma contrattuale (subordinata o autonoma) usata per coprire una posizione lavorativa;
- ciò che rileva è l'esistenza di un posto di lavoro concretamente disponibile e compatibile con la professionalità del lavoratore licenziato;
- se il datore di lavoro copre quella posizione con un collaboratore autonomo, senza prima verificare la possibilità di ricollocare il dipendente licenziando, viola l'obbligo di repêchage;
- tale violazione integra l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.

Il caso: posizione alternativa disponibile.

C.G. aveva lavorato per un Consorzio come quadro, con l'incarico di direttore tecnico, dal febbraio 2017 fino al gennaio 2019, quando venne licenziato per giustificato motivo oggettivo. Contestò il recesso, sostenendo che la ragione addotta non fosse reale e che il Consorzio avesse comunque violato l'obbligo di repêchage, poiché esistevano altre mansioni alle quali avrebbe potuto essere assegnato. Chiese così che il Consorzio fosse condannato a pagargli l'indennità risarcitoria in misura non inferiore a sei mensilità e non superiore a trentasei, sulla base della retribuzione mensile di Euro 4.697,16. Proponeva altresì varie domande di con-

danna del Consorzio al pagamento delle retribuzioni dovute per lavoro straordinario, del premio di risultato e dell'indennità di mensa, nonché al rimborso delle imposte a titolo di acconto 2019.

Il Tribunale ha accolto la domanda relativa al licenziamento, ritenendo non provata la reale soppressione della posizione. Ha rilevato, altresì, che, poco dopo il recesso, il Consorzio aveva affidato a un collaboratore esterno le funzioni di responsabile delle risorse umane, mansione che avrebbe potuto essere svolta dallo stesso ricorrente.

Il Consorzio ha impugnato la decisione, ma la Corte d'Appello di Roma ha confermato integralmente la decisione dei colleghi di primo grado.

Secondo i giudici di appello:

- era emersa la concreta esistenza di una posizione scoperta nell'area risorse umane;
- l'incarico era stato effettivamente affidato al collaboratore esterno;
- la circostanza che il rapporto fosse autonomo non incideva sulla valutazione del *repêchage*;
- G.C. aveva dimostrato di aver già svolto funzioni di gestione del personale compatibili con quel ruolo.

Di conseguenza, la Corte d'Appello ha ritenuto illegittimo il licenziamento perché, anche ammettendo la soppressione del posto originario, comunque il Consorzio non aveva provveduto alla ricollocazione possibile.

A questo punto il Consorzio ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la ricostruzione dei giudici di merito e la valutazione sulla professionalità del lavoratore, oltre alla mancata ammissione di alcune prove, ma l'iniziativa non ha avuto successo.

La Suprema Corte, disattesi tutti i motivi di ricorso, ha confermato la violazione dell'obbligo di *repêchage*.

Elusione del *repêchage*

Gli Ermellini hanno esaminato i motivi di ricorso del Consorzio concentrandosi principalmente sul rispetto o meno dell'obbligo di *repêchage*.

Il Consorzio ha negato la violazione di tale obbligo perché la posizione di responsabile delle risorse umane, emersa dopo il licenziamento, era stata affidata non a un dipendente ma a un collaboratore autonomo, e ciò escludeva l'esistenza di un posto "disponibile" a cui ricollocare il lavoratore licenziato.

Il Collegio di Piazza Cavour ha però evidenziato che, ai fini del *repêchage*, la natura del rapporto giuridico instaurato per coprire la nuova posizione è del tutto irrilevante. Ciò che conta è la presenza di una concreta esigenza lavorativa che avrebbe po-

tuto essere soddisfatta impiegando il dipendente licenziando.

Diversamente, il datore di lavoro potrebbe eludere con facilità l'obbligo di ricollocazione semplicemente ricorrendo, dopo il licenziamento, a contratti autonomi per coprire posizioni che il lavoratore avrebbe potuto svolgere.

Questa interpretazione è coerente con la giurisprudenza che considera violato il *repêchage* quando una mansione viene attribuita a un nuovo assunto a tempo determinato senza offrirla al dipendente in esubero.

Inoltre, nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una motivazione logica e sufficiente in merito alla ritenuta adeguatezza della professionalità del lavoratore per svolgere le funzioni di responsabile delle risorse umane, rilevando che lo stesso aveva già svolto attività di gestione del personale pienamente compatibili con il ruolo affidato al collaboratore autonomo. Infine, quanto alle censure relative alla motivazione della sentenza d'appello e alla mancata ammissione di alcune prove testimoniali, la Cassazione le ha ritenute infondate.

La Corte d'Appello ha spiegato in modo chiaro il proprio percorso logico, rispettando il "minimo costituzionale" richiesto per la motivazione, e ha legittimamente qualificato come superflue le ulteriori prove richieste, poiché la violazione del *repêchage* risultava già accertata sulla base del materiale istruttorio disponibile.

In definitiva, la Suprema Corte ha confermato la violazione dell'obbligo di *repêchage*, così rigettando integralmente il ricorso del Consorzio.

La decisione statuisce in modo chiaro che non è possibile per il datore di lavoro eludere il *repêchage* ricorrendo a contratti autonomi per coprire posizioni che avrebbero potuto essere affidate al lavoratore licenziato.

Andrea Milo

Nullità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della procedura di mediazione dedotta nel contratto

L'art. 5sexies, del d.lgs.28/2010 (disposizione introdotta a seguito della c.d. riforma Cartabia) prevede che, "Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clau-

sola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.” La crescente diffusione dell'utilizzo delle clausole contrattuali di mediazione ha implicato l'insorgere di una questione di rilevante interesse, se, cioè, stante una clausola tale da prevedere l'obbligo del tentativo di mediazione prima del ricorso all'autorità giudiziaria, la stessa debba ritenersi operante nell'ipotesi di procedimento monitorio.

La recente sentenza del Tribunale di Milano n. 6386/2025, innestandosi in un quadro interpretativo tendente alla massima valorizzazione della volontà delle parti in materia di risoluzione alternativa delle controversie, perviene alla conclusione secondo la quale la natura convenzionale della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.lgs. 28/2010, rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest'ultima, inclusa quella che ne prevede l'attivazione soltanto dopo la prima udienza.

Quando le parti private abbiano convenuto l'inserimento nel contratto di una clausola di mediazione convenzionale con la quale si obbligano reciprocamente – all'insorgere di qualsiasi controversia che riguardi la validità, l'efficacia, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del contratto – a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio, tale clausola è vincolante e rende nullo qualsiasi atto giuridico posto in essere prima dell'esperimento del tentativo di mediazione. Nell'ipotesi che ci occupa non può trovare applicazione la deroga prevista dall'art. 5 comma 6 lett. a) del D.lgs. 28/2010 che espressamente stabilisce che non sussiste obbligo di mediazione fino alla pronuncia in sede di opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il predetto intento di trovare una soluzione bonaria stragiudiziale verrebbe invece vanificato dalla subordinazione all'emissione del decreto ingiuntivo e alla decisione sull'eventuale provvisoria esecuzione (in tal senso v. sempre Trib. Milano n. 6386/2025).

In altri termini, il menzionato art. 5-sexies, D.lgs. 28/2010 non richiama l'art. 5-bis del medesimo decreto legislativo (anch'esso introdotto ex novo dalla “riforma Cartabia”), disposizione che disciplina il rapporto tra mediazione obbligatoria e procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, prevedendo, come è noto, che l'obbligo di mediazione sopravvenga soltanto a seguito della pronuncia, in sede di opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

D'altra parte, il Tribunale di Milano nella citata sentenza, richiama espressamente il proprio consolidato orientamento (cfr. Tribunale di Milano, 7 febbraio 2022, n. 1008) secondo cui “...la clausola contrattuale che prevede l'obbligo delle parti di esperire un tentativo di mediazione prima di adire l'autorità giudiziaria ha natura cogente e deve essere rispettata, comportando l'improcedibilità dell'azione giudiziale proposta in sua violazione. Tale pattuizione, qualificabile come mediazione convenzionale e non come mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010, non costituisce una limitazione illecita del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto non esclude la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ma si limita a subordinarla al preventivo esperimento del tentativo di mediazione. La clausola, in ossequio al principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne subordinino l'efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio. L'inadempimento dell'obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina l'improcedibilità dell'azione giudiziale, anche se proposta in via monitoria, e ciò vale anche per la parte che ha predisposto le condizioni generali di contratto contenenti tale clausola. La natura convenzionale della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.lgs. 28/2010 rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest'ultima, inclusa quella che ne prevede l'attivazione solo dopo la prima udienza. La clausola di mediazione rappresenta una libera scelta delle parti di regolamentare i propri rapporti favorendo una modalità stragiudiziale di risoluzione delle controversie, vincolante per entrambe in virtù del principio *pacta sunt servanda* di cui all'art. 1372 c.c.”

Tra i precedenti più recenti, sia consentito qui rammentare la sent. N. 431/2023 del Tribunale di Ravenna secondo cui “...si tratta di una clausola contrattuale di mediazione che ha valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione determina la improcedibilità della domanda e nel caso in questione della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto”. E ancora, il Tribunale di Parma con sentenza n. 286/2024 ha affermato – nell'ambito di una fattispecie del tutto analoga – come risulti evidente “...

il comune favore verso la modalità di soluzione stragiudiziale di ogni controversia derivante dal contratto (...) e la sola residuale possibilità di adire il Giudice una volta percorsa infruttuosamente la via della definizione bonaria della vicenda”.

Ed infine, il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 33/2025 nella quale si sottolinea che la “...mediazione prevista contrattualmente ha la funzione di favorire una soluzione amichevole della lite, evitando l’accesso alla giustizia ordinaria. Questo implica che il tentativo di conciliazione debba precedere qualsiasi azione giudiziale, incluso il procedimento monitorio. Il riferimento normativo principale è l’art. 5, comma 5, del D.lgs. 28/2010, che riconosce l’efficacia delle clausole di mediazione e ne impone il rispetto, pena l’improcedibilità dell’azione giudiziale”.

Insomma, la mediazione da clausola contrattuale non rappresenta una mera formalità, ma una condizione effettiva e vincolante.

In conclusione, dunque, l’esaminata linea interpretativa, secondo la quale in presenza di clausola contrattuale di mediazione, l’azione monitoria non è sottratta alla condizione di procedibilità, impone la massima attenzione: laddove il ricorso per decreto ingiuntivo risulti proposto senza prima ottemperare a quanto stabilito dalla clausola di mediazione negoziale – come nel caso di specie – esso risulterà improcedibile.

Claudia Ruggiero Perrino

La concorrente responsabilità del pedone imprudente

Nota a Cassazione Civile - Sentenza n. 26670 del 3 ottobre 2025

I. Svolgimento dei fatti

1. Gr. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1337/22, del 28 febbraio 2022, della Corte d’Appello di Roma, che – accogliendone solo in parte il gravame avverso la sentenza n. 24970/15, del 10 dicembre 2015, del Tribunale della stessa città – ha confermato il riconoscimento della concorrente responsabilità del Gr., nella misura del 75%, nella causazione del sinistro stradale di cui rimase vittima in Roma, il 15 ottobre 2012 alle ore 13.00 circa, allorché venne investito da un pullman di proprietà della società xxxxa Spa, condotto da Vi.Al. e assicurato per la “RCA” da xxxxxx Spa, incrementando la misura del risarcimento, già riconosciutogli in primo grado, solo dell’importo dovuto per il danno biologico da invalidità temporanea, così liquidando la somma di Euro 7.724,69. 2. L’odierno ricorrente assume di essere stato investito mentre percorreva, a piedi, in R, via (Omissis), in direzione piazza (Omissis).



sis), accingendosi ad immettersi in via (Omissis), attraversando la strada in un punto privo di strisce pedonali. Il conducente del veicolo investitore, si legge in ricorso, provenendo da tergo rispetto ad esso Gr. nell'effettuare la manovra di svolta in via Pio IV, dapprima si allargava alla sinistra della propria corsia di percorrenza, posizionandosi completamente contromano sia per le modeste dimensioni della via Pio IV, sia per l'ingombro dato alla stessa da veicoli parcheggiati, per poi rientrare nella propria corsia. All'esito di tale anomala manovra, il Vi.Al. non si sarebbe avveduto che esso Gr. stava per completare l'attraversamento, investendolo.

Il primo grado di giudizio si concludeva, dunque, nel riconoscimento della concorrente responsabilità dello stesso Gr. nella causazione del sinistro, nella misura preponderante del 75%. Il Tribunale all'uopo valuta come la prova testimoniale avrebbe offerto riscontro alla circostanza che l'odierno ricorrente, con una minima diligenza, sarebbe stato in grado di avvedersi del pullman che stava procedendo a velocità ridotta.

Gr., propone appello e in secondo grado, il giudice accoglieva il gravame solo in relazione al motivo riguardante il mancato riconoscimento del danno biologico da invalidità temporanea, confermando, per il resto, la decisione del primo giudice. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione Gr., sulla base di quattro motivi. In particolare si censura la sentenza impugnata là dove ha confermato il concorso dello stesso danneggiato, nella misura del 75%, nella causazione del sinistro di cui fu vittima. Nello specifico il ricorrente si duole dell'affermazione secondo cui "la contingente situazione ambientale (ora diurna, traffico normale, visibilità buona) rendeva agevole", per l'odierno ricorrente, "avvedersi del pullman che stava svoltando a destra a velocità estremamente ridotta", così come "l'assenza di strisce pedonali imponeva al pedone di attendere il momento più propizio prima di iniziare ad attraversare con la prudenza e attenzione in concreto esigibili e nella specie mancate", secondo quanto prescritto dall'art. 190, commi 2 e 5, cod. strada, "dando comunque, la precedenza al pullman che a velocità ridotta aveva oltretutto quasi concluso la svolta a destra essendosi immesso per ben due terzi su via Pio IV".

II. Le rispettive responsabilità del conducente e del pedone

Una norma fondamentale che disciplina la circolazione dei veicoli è quella contenuta nell'art. 2054

del Codice Civile, il cui primo comma dispone che *"il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno"*.

Secondo la giurisprudenza prevalente¹, l'art. 2054 Cod. Civ. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo; in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente. Invero, il pedone gode di una salvaguardia privilegiata in caso di sinistri stradali, poiché considerato soggetto debole² e indifeso rispetto ai conducenti dei veicoli. Il conducente del veicolo è dunque tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, in presenza della quale è tenuto a moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo, al fine di evitare il rischio di un investimento. Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva del conducente, rileva la avvistabilità del predetto pedone da parte del conducente del veicolo investitore. Nella fattispecie è essenziale che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso. Al contempo è però necessario che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo. Il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strad. (Cass. Pen., Sez. IV, 24 febbraio 2021, n. 7093). Secondo quanto disposto dal predetto art. 141 del Codice della Strada, al comma 2, l'automobilista deve conservare sempre "il controllo del proprio veicolo" così da poter essere costantemente "in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile". L'art. 191 del Codice della Strada, riguarda più nello specifico il comportamento che devono assumere gli automobilisti in prossimità degli attraversamenti pedonali: "i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi,

ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità". Quindi, chi si trova al volante deve sempre rallentare, fino a fermarsi, per poter dare la precedenza non solo a chi sta già transitando sulle strisce, ma anche a chi si trova ancora sul ciglio della strada, vicino all'attraversamento, e intendesse attraversare. L'automobilista dovrà pertanto verificare se il pedone intende attraversare, attendendo che completi la manovra e riprendendo la marcia soltanto in condizioni di totale sicurezza.

Tale suddetta presunzione, tuttavia, non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto, qualora risulti che quest'ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque in contrasto con l'art. 190 C.d.S; trattasi infatti di presunzione relativa (e non assoluta) che ammette prova contraria. Il pedone, come l'automobilista, è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Codice della strada. Nello specifico l'art. 190 elenca una serie di comportamenti che il pedone è tenuto ad adottare al fine di evitare di creare sia intralcio alla circolazione che situazioni di pericolo per sé o per altri. È proprio con la violazione delle disposizioni del Codice della strada, oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza, che la condotta del pedone può integrare il concorso di colpa³ di cui all'art. 1227 I co. C.c. se non addirittura, nei casi più gravi, una sua responsabilità esclusiva, a fronte di un comportamento impreveduto, imprevedibile⁴ e inevitabile⁵. In alcuni casi, invero, l'eccessiva imprudenza⁶ e l'anomalia del comportamento del pedone rendono impossibile qualsiasi intervento da parte dell'automobilista. Allorquando ad esempio il pedone attraversa la strada di notte in una zona extraurbana priva di illuminazione, l'automobilista non può essere ritenuto responsabile dell'incidente, così come afferma la sentenza di Cassazione ord. n. 26873/22, dove i Giudici hanno specificato che: *"la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, ..., l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa"*. Con tale pronuncia dunque si rimarca che il Giudice dovrà verificare per ogni caso specifico la condotta del pedone che è stato investito, accertandosi se quest'ultima abbia o meno

contribuito (e in quale misura) al verificarsi dell'incidente. Se la responsabilità del pedone dovesse essere dimostrata, avremo il concorso di colpa di quest'ultimo, così come disposto dall'art. 1227 del Codice Civile. La Cassazione, in una recente sentenza, ha specificato che il conducente del veicolo va esente da responsabilità quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sentenza 19 marzo 2025, n. 10898 della Quarta Sezione Penale). Per Cass., Sez. IV Pen. – Sent. n. 7417 del 06/02/2024, in un caso analogo a quello per cui si controverte, la responsabilità dell'imputato può essere esclusa solo ove risulti che l'evento fosse concretamente inevitabile, e cioè soltanto ove risulti la assoluta impossibilità di avvistamento del pedone, nonostante l'osservanza, da parte dell'agente, delle regole cautelari impostegli, prima fra tutte quella di regolare la velocità in relazione alle condizioni di tempo e luogo. Nello specifico la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, conclude nel senso per cui, considerato lo stato dei luoghi e la visibilità fortemente ridotta, anche una velocità asseritamente pari a 51 km/h non sarebbe stata comunque adeguata, e che l'evento, pacificamente del tutto prevedibile, sarebbe stato evitabile se l'imputato avesse osservato una velocità consona alle concrete condizioni di tempo e luogo, ciò anche in considerazione della coerente ricostruzione circa l'andamento del pedone nel compiere l'attraversamento.

III. La condotta del pedone e la decisione della Corte

Finché il pedone si comporta in modo ordinario (anche se colto dal rosso a metà attraversamento), l'automobilista resta presumibilmente responsabile al 100% (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21761/2025). Secondo un consolidato principio di diritto "il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile". Ebbene, poiché la preven-

zione, come anzidetto, è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore, il giudice del merito deve svolgere un accurato accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame; per meglio dire, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n. 2241 del 2019; Cass. n. 20137 del 2023; Cass. n. 2433 del 2024)".

Preme all'uopo evidenziare che è esente da responsabilità l'automobilista che investe il pedone "pirata". Il conducente, dunque, può andare esente da responsabilità, non tanto perché risulti accertato un comportamento colposo del pedone, ma in quanto la condotta del pedone configuri una causa eccezionale, atipica, non prevista, né prevedibile, in ordine alla quale il conducente si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile (Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 12 giugno - 4 luglio 2019, n. 29277 Presidente Cappello - Relatore Tanga). Il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso al conducente inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza (Cass. 11 giugno 2010, n. 14064). Proprio tale principio viene menzionato dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. VI - 3 - ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4551. In tale ordinanza viene ulteriormente ribadito che in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti; tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso

sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada. Il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013 Corigliano, Rv. 25599501). Si rammenta il contenuto dell'art. 19-CdS secondo il quale "I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare il senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. Così come affermato dall'art. 190 del Codice della strada. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti".

Per completezza espositiva nell'analisi della pronuncia è opportuno altresì rilevare che ai fini dell'applicabilità dell'art. 2043 c.c., è necessaria la prova del nesso causale tra la condotta quantomeno colposa dell'agente e l'evento dannoso: occorre, cioè, la prova positiva della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinare il danno. Si deve, pertanto, ritenere esclusa la responsabilità ex art. 2043 c.c. quando l'evento dipende da causa ignota e c'è incertezza sul fatto causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente l'attività pericolosa. Al riguardo la Giurisprudenza ha precisato che "In tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'ante-

cedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento" (Cass., n. 2312/2003). Sul punto la Cassazione ha chiarito che "Il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicare il principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli art. 40 e 41 c.p. Conseguentemente, quando l'evento dannoso o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni o di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un'efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l'evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato. Qualora, invece, la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento (Cass., n. 15789/2003).

La Corte ha precisato al riguardo che in ipotesi di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex articolo 2054, primo comma, codice civile, il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta; dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro⁷. Ma vi è di più. "Il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva⁸ del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 Cod. civ., dimostri che l'improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insuffi-

ciente per operare un'idonea manovra di emergenza" (Cass. civ. Sez. III Sent. n. 14064/2010).

Ebbene, la decisione della Corte, nella pronuncia in commento, si uniforma ad un orientamento ormai stratificato della giurisprudenza che individua, nel comportamento imprudente e improntato a pericolosità del pedone di cui non può avvedersi tempestivamente il conducente, la causa di esclusione della responsabilità totale o parziale in capo a quest'ultimo⁹. Nell'analisi dei magistrati interviene anche l'art. 190 del Codice della Strada, che obbliga i pedoni a servirsi delle zebre e, se mancano, ad attraversare con prudenza senza creare pericolo. Orbene l'ordinanza della Cassazione ha ribadito che, se il pedone ignora queste regole e viene investito, rischia di vedersi imputare la gran parte della colpa. Dunque fuori dalle strisce pedonali il rischio di vedersi attribuire la maggior parte della colpa è elevato, a meno che si dimostri che il guidatore ha commesso gravi imprudenze. Per gli Ermellini è giusto dunque il ragionamento della Corte romana laddove ha dato rilievo alla violazione, non solo del comma 2 dell'art. 190 cod. strada (che fa carico a chi attraversi la strada, in assenza di strisce pedonali, di effettuare l'attraversamento, comunque, "con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri"), ma pure del comma 5 del medesimo articolo, secondo cui i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai veicoli. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che il pedone, stante "la contingente situazione ambientale (ora diurna, traffico normale, visibilità buona", avrebbe dovuto in modo "agevole" avvedersi "del pullman che stava svoltando a destra a velocità estremamente ridotta", ciò che, in uno con l'assenza delle strisce pedonali, gli imponeva "di attendere il momento più propizio prima di iniziare ad attraversare con la prudenza e attenzione, in concreto esigibili e nella specie mancate", in particolare "dando la precedenza al pullman che a velocità ridotta aveva, oltretutto, quasi concluso la svolta a destra essendosi immesso per ben due terzi su via Pio IV". Pertanto, concludono i Magistrati, il "modus operandi" del giudice d'appello, dunque, risulta conforme a quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, "in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 cod.

civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” (Sul punto si veda la già citata Cass. Sez. 3, ord. 25 gennaio 2024, n. 2433, Rv. 670063-01).

Già in precedenza la Cassazione si era espressa sul punto. All’analisi della corte però il pedone, contrariamente al caso in oggetto, attraversava sulle strisce pedonali. Per i Giudice anche in tal caso il pedone pur attraversando sulle strisce pedonali non ha sempre ragione. Nello specifico il pedone è stato travolto da un autobus e si era lanciato in strada all’improvviso, senza guardare, oltretutto con la visuale coperta da un ombrello. Nonostante la frenata, l’impatto è stato inevitabile. Ebbene, la Suprema Corte, con l’ordinanza depositata il 4 luglio 2025, ha confermato che in simili frangenti la responsabilità può essere divisa a metà. Infatti, pur trovandosi sulle strisce, il comportamento imprudente del pedone ha contribuito in modo determinante al sinistro. Dunque colpa al 50% per ciascuno e risarcimento dimezzato per il danneggiato (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18313/2025 del 4 luglio 2025).

1 ex multis Cass. Civ. n. 1135 del 2015.

2 L’ETSC (European Transport Safety Council) ha pubblicato il 30 gennaio 2020 un report che analizza la situazione degli incidenti per le varie tipologie di utenti stradali in Europa: dal 2010 al 2018 il numero di morti dei pedoni è il 21% del totale, più di ciclisti (18%) e, incredibilmente, dei motociclisti (8%).

3 “In materia di sinistri stradali, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l’iter logico da seguire deve: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata; b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta; c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b)”, Cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza del 3 marzo 2025, n. 5594.

4 La Cassazione, nell’ordinanza n. 5627/2020, ha precisato che, la circostanza che il pedone, investito, non stesse attraversando sulle strisce, non è sufficiente a fondare il concorso di colpa dello stesso. L’investitore, infatti, deve ritenersi esente da colpa solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone. Secondo la Cassazione, più precisamente, è il conducente a dover dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno e tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l’imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile, al punto da impedire al conducente di evitare l’investimento. Qualora la situazione di pericolo sia di tale evidenza da poter essere superata con l’uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell’incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.

5 Sul punto si veda Cass. civ., 18 giugno 2015 n. 12595.

6 Secondo il Tribunale di Trieste (Cass., sez. III Civile, ordinanza n. 6514/21, dep. 09/03/2021), se il pedone viene investito mentre attraversa la strada in modo repentino e distratto, ad

esempio perché parla al telefono o guarda lo smartphone, e non si accerta della presenza di veicoli, allora egli è responsabile e non può chiedere un risarcimento danni. Tuttavia, in casi in cui il pedone attraversi in modo frettoloso ma sulle strisce pedonali, non ci sarebbe concorso di colpa da parte sua in un eventuale incidente stradale. La Corte di Appello di Genova (Corte appello Genova, sez. II, n. 831/2022, dep. 13/07/2022) sottolinea come l’attraversamento sulle strisce pedonali, anche se fatto in modo disattento e frettoloso, non comporta concorso di colpa da parte del pedone. Tuttavia, se il pedone attraversa in prossimità delle strisce o addirittura con il semaforo rosso, allora si verifica una situazione di corresponsabilità per concorso colposo.

7 Sul punto, da ultimo, si veda Cass. Civ., sez. III, 29 luglio 2025, n. 21761.

8 Sul tema a Corte ha, altresì, precisato che se un pedone viene investito in prossimità delle strisce pedonali da un conducente positivo all’alcoltest, la colpa del conducente non può essere esclusa senza una motivazione stringente, cfr. in merito Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2025, n. 20792.

9 Cfr., in merito, Cass. 24689/2009; Cass. 5399/2013; Cass. 24472/2014.

La responsabilità da cose in custodia.

Nota a Tribunale Napoli - Sentenza n. 9964/2024 del 19-11-2024

I. Svolgimento dei fatti

Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data ###, ### conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il Comune di ### al fine di ottenere dallo stesso, ai sensi dell’art. 2051 o, in subordine, ex art. 2043 c.c, il risarcimento dei danni, dalla stessa subiti in data ### alle ore 21:30 circa, allorché, nel mentre stava percorrendo a piedi il marciapiede sito in ### alla via ### cadeva rovinosamente al suolo a causa dalla presenza di un tubo metallico interrato e coperto con del cemento dell’altezza di circa 2-3 cm. A tal fine l’attrice precisava che tale tubo metallico non era né delimitato né indicato da alcuna segnaletica, assolutamente ed oggettivamente non visibile a causa della scarsa illuminazione presente sui luoghi.

In data ### si costituiva tempestivamente in giudizio il Comune di ### eccependo in via preliminare, la nullità dell’atto di citazione stante l’assoluta genericità dei fatti ivi narrati; nel merito impugnava estensivamente l’avversa pretesa ritenendola infondata sia in fatto che in diritto oltre che inverosimile quanto alla quantificazione dei danni richiesti. In via subordinata, eccepeva il concorso di colpa dell’attrice ai sensi dell’art. 1227. La causa, istruita con prova testi e c.t.u. medico-legale

sulla persona danneggiata, all'udienza del 17/09/2024, veniva riservata in decisione dalla scrivente, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

II. La peculiarità dell'art. 2051 c.c.

L'art. 2051 c. c.¹ rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva; la norma si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa o di dolo. L'elemento oggettivo idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra danno arrecato dalla cosa e responsabilità del custode è rappresentato dal c.d. caso fortuito. Un primo riferimento al caso fortuito si ha nel Codice giustiniano, Libro IV, titolo XXIV, 6, in cui si afferma che «*quae fortuitis casibus accidunt, cum praevideri non potuerint [...], nullo bonae idej iudicio praestantur*». La nozione rimase nel diritto intermedio fino ad arrivare ai nostri giorni, con la differenza che il codice tralascia la giustificazione «*cum praevidere non potuerint*», dal momento che la ritiene ovvia e scontata². Da ultimo, sul punto, si è espressa la Suprema Corte³, rimarcando il principio secondo cui, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi *ex abrupto* e di provare il caso fortuito⁴ consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima. Le Sezioni Unite, con Sentenza n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.⁵ ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento di danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito⁶, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Invero, come evidenziato nella pronuncia in com-

mento, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento⁷. Nello specifico, la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, la prova che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., pertanto, i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, i quali, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, devono essere provati dal danneggiato. Resta, invece, a carico del custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, che, in quanto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla cosa (in tal senso, Cass. Civ., sez. III, 7/9/2023, n. 26142).

III. La decisione del Tribunale

La soluzione accolta dal Tribunale di Napoli si fonda proprio sul principio che spetterà al danneggiato la prova del nesso causale tra res e danno,

onere che risulterà assolto laddove egli riesca a provare l'intrinseca e potenziale lesività del bene sottoposto a custodia. L'orientamento giurisprudenziale prevalente afferma che la custodia si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa. Più propriamente, essa coincide con la relazione di fatto tra il soggetto e la cosa, che legittima una pronuncia di responsabilità fondata sul potere di governo della *res*⁸. Viceversa, spetterà al custode-convenuto fornire la prova del caso fortuito, ai sensi del comma 2 dell'art. 2697 c.c., dimostrando e provando cioè che l'evento è risultato tale da porsi non solo al di fuori del suo normale ambito di custodia, ma altresì da essere connotato da un'autonoma idoneità eziologica a cagionare il danno, configurandosi quale autonoma causa dello stesso. Invero, ciò è confacente a quanto sancito dalla Suprema Corte che, con la pronuncia 3651 del 2006, ha abbandonato il criterio di responsabilità fondato sui presupposti di cui all'art. 2043 c.c., con l'onere per il danneggiato di dimostrare l'insidia o il trabocchetto nel caso concreto, adottando il criterio di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051. Le due fattispecie hanno, dunque, presupposti differenti. Infatti, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cc, occorre allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso. Invece la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc ha, come anzidetto, natura oggettiva - fondandosi sul mero rapporto di custodia- per cui è necessario, unicamente, allegare e dimostrare il rapporto di custodia e il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. L'orientamento dottrinale⁹ e giurisprudenziale maggioritario, ormai da molto tempo, depone a favore della natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.¹⁰ Tale responsabilità sussiste ogni volta che venga provato dal danneggiato il rapporto causale tra la *res* e il danno, senza che assuma rilevanza la condotta del custode e l'osservanza (o meno) di un obbligo di vigilanza. Ciò posto, per il Tribunale, per la configurazione di tale responsabilità, è sufficiente la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione. Quest'ultimo, poi, per andare

esente dall'addebito di responsabilità dovrà fornire, cosa che il Comune non fa nel caso di specie, la prova del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito sia da un fatto naturale che dal fatto di un terzo o della stessa vittima.

La condotta del danneggiato può, quindi, rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno (cfr Cass. sent. 4035/2021). La nozione di "caso fortuito" ai fini della responsabilità in esame trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Cass. SS UU 20943/22) secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile. Ne deriva che se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della responsabilità, vertendosi in tema di responsabilità oggettiva, quella del danneggiato non assume rilievo in quanto tale, ma dovrà sostanzarsi in un fatto o un atto che si pone in relazione con l'evento di danno e come causa esclusiva dello stesso ai sensi dell'art. 41 II comma cp.

Come evidenziato nella sentenza in oggetto, la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa. La condotta della vittima d'un danno arrecato da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Ebbene stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito. Nella fattispecie il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi su un caso di responsabilità da cose in custodia, ha ritenuto provata la domanda, sia relativamente al verificarsi del fatto storico quanto del nesso causale tra il bene in custodia e i danni patiti dall'attrice. Per il Giudice

il teste escusso (marito dell'attrice) era pienamente attendibile¹¹ ed aveva descritto in maniera dettagliata l'evento ed anche i rilievi fotografici¹² riconosciuti "... cui è ritratta la strada teatro del sinistro nonché il paletto reciso a causa del quale l'attrice è caduta: ebbene, la pavimentazione scura del marciapiede unitamente all'ora tarda in cui è si è verificato l'evento dannoso (ore 21:30 del 18/01/2021), fanno ritenere ben possibile che l'insidia (che sporgeva appena pochi cm da terra) non fosse in alcun modo prevedibile ed evitabile da parte del pedone..." avevano comprovato che l'insidia non era né prevedibile né tantomeno evitabile. L'insidia stradale coincide, infatti, con uno stato di fatto che costituisce una situazione di pericolo occulto, fondata su due elementi: quello oggettivo, dato della oggettiva invisibilità dell'insidia e quello soggettivo consistente nella soggettiva imprevedibilità della stessa; imprevedibilità da valutarsi secondo il criterio della normale diligenza¹³.

In più la CTU¹⁴ espletata nel corso del giudizio aveva provato la sussistenza della compatibilità causale fra la dinamica della caduta descritta in citazione e le lesioni accertate. Di contro, il Comune convento non ha in alcun modo assolto all'onere (che sullo stesso gravava) di provare o un fatto, integrante fortuito, idoneo ad elidere il nesso causale fra lo stato pericoloso della res in custodia ed il danno, oppure quantomeno un comportamento anomalo dell'attrice nell'uso del bene demaniale, tale da essere assunto a concausa del danno. Ad onor del vero ciò che in effetti era emerso dall'istruttoria espletata, e che ha indotto il Magistrato ad accogliere la richiesta attorea, è stata altresì la condotta della danneggiata. Quest'ultima, infatti, non aveva assunto alcuna condotta imprudente, eccezionale e/o imprevedibile, "riponendo, anzi, proprio nella percorrenza di una strada del centro cittadino, il legittimo affidamento in un costante ed efficiente controllo della sua integrità da parte del Comune". Nello specifico i fatti così come descritti dal teste ed il luogo, di cui ai rilievi fotografici in atti, hanno provato che il paletto metallico reciso non risultava visibile al pedone in quanto sporgente dal suolo solo pochi centimetri nonché dello stesso colore della pavimentazione stradale. Ebbene tali elementi, hanno chiaramente indotto il Tribunale ad escludere che la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile dalla passante con le normali cautele e che il danno fosse, quindi, avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima (cfr. Civ. n.

15375/2011). Alla luce di tutto quanto emerso si concorda con la decisione oggetto di commento che ha sancito l'esclusiva responsabilità del Comune di ### nella causazione del sinistro in esame, quale Ente proprietario e custode della strada.

1 Relativamente all'ambito applicativo dell'art 2051 c.c., già previsto dal codice del 1865, ampliato dal codice del 1942 prevedendo che, oltre al danno provocato "colle cose" (come disposto nel codice del 1865), il custode fosse responsabile anche per quello cagionato "dalla cosa", per effetto del suo modo diverso, parimenti statico e dinamico, si veda G. Chinè, A. Zoppini, Manuale di diritto civile, Nel diritto ed., 2019, 2148, per cui tale forma di responsabilità non è una novità, essendo stata già prevista dal codice del 1865, laddove all'art. 1153, comma 1, si disciplinava l'ipotesi di responsabilità per danni conseguenti a cose in custodia, cioè si prevedeva la possibilità di domandare il risarcimento nell'eventualità in cui il danno fosse cagionato non dal fatto proprio, bensì anche da quello arrecato alle persone dalle cose in custodia.

2 Sul punto cfr. Cass. civ., 31 ottobre 2017, n. 25837, in www.DeJure.it.

3 Cass. civ. Sez. III, 18 dicembre 2024, n. 33128, in *Giust. Civ. Mass.*, 2025

4 Si veda Cass. civ., 8 luglio 1959, n. 2186, in *Rep. Foro it.*, 1959, voce Responsabilità civile, n. 260, secondo cui «[l]a presunzione legale di colpa (iuris tantum) [...] a carico del custode, importa che questi, per essere esente da responsabilità, debba fornire la prova positiva del fortuito, della fora maggiore, del fatto del terzo e della colpa esclusiva dello stesso danneggiato, senza potersi giovare dell'ignoranza dello stato della cosa».

5 Interessante sul punto è la decisione del Trib. Potenza, 22 novembre 2024, n. 1912, in www.dejure.it, che attua una distinzione relativamente alle caratteristiche della strada e nello specifico allorquando l'evento si verifica in autostrada. Orbene, per il Tribunale "La responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sotto tale profilo, assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia, che dovrà essere dimostrata in concreto ovvero conformemente alle caratteristiche specifiche del bene e dell'evento dal custode. Con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non soltanto la funzione di circostanze sintomatiche della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, mentre in relazione alle autostrade (di cui all'art. 2 d.lgs. n. 285/92), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità in sé del rapporto custodiale, in rela-

zione alle strade riconducibili al demanio comunale e provinciale non è possibile una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l'applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In quest'ottica, per le strade comunali e provinciali - salvo il vaglio in concreto del giudice di merito - circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune. Infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte degli Enti territoriali, denota la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale».

- 6 Sul caso fortuito consistente in un fatto naturale ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro per la condotta di un terzo o - se del caso - della stessa vittima (v. Sez. 3, Ordinanza n. 33074 del 28/11/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 7173 del 04/03/2022; Sez. 3, Ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 01/02/2018).
- 7 Cass. civ., Sez. III, 9 maggio 2024, n. 12760, in *Giust. Civ. Mass.*, 2024.
- 8 Cfr. Cass. civ., 24 ottobre 1960, n. 2880, in *Rep. Foro it.*, 1961, voce Responsabilità civile, n. 171. Sul punto anche Cass. civ., 13 aprile 1960, n. 2880, *ivi*, 1960, voce cit., n. 210, secondo cui «il concetto di custodia deve, quanto meno, significare un effettivo potere fisico, un governo sulla cosa, un uso cui sia collegato il dovere di badare a che dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari congiunture, non derivi pregiudizio ad altri». Cfr. Cass. civ., 12 aprile 2013, n. 8935, in *www.DeJure.it*. Cfr. anche App. Palermo, 8 maggio 1950, in *Giur. it.*, 1951, I, 952, con nota di commento di Coletti, secondo cui la custodia andrebbe intesa quale «situazione giuridica di chi ne ha il potere di direzione e controllo» e non come detenzione materiale. Sul punto si vedano anche i *Lavori preparatori del codice civile (anni 1939-1941)*, II, Roma, 1942, 224, in cui, all'art. 772, compare la bozza dell'art. 2051 c.c., la quale prevedeva la responsabilità del soggetto per il danno cagionato da cose «che egli detiene». Cfr. anche A. Scalera, *Caso fortuito: la Cassazione rimette le cose a posto*, in *Corr. giur.*, 2019, 211, sostiene che il custode si avvicini al detentore. Di parere contrario, M. Franzoni, *L'illecito*, Milano, 2004, 524; *Id.*, sub.art. 2051 c.c., in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993, 562-564, il quale dissente «dall'opinione di chi ritiene equiparabile il concetto di "custode" dell'articolo in commento a quello di "utente" dell'art. 2052 c.c. [...]». [N]on sempre la semplice detenzione accompagnata dall'uso della cosa è sufficiente per qualificare la custodia [...].
- 9 Si vedano, in particolare, V. Villanova, *La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, 760 ss.; P. Laghezza, *In tema di responsabilità da cose in custodia*, nota a Cass., 2 maggio 2022, n. 13729, in *Foro it.*, 2022, c. 2030 ss.; *Id.*, *Responsabilità per cose in custodia e caso fortuito*, commento a Cass., 11 febbraio 2022, n. 4588, *ivi*, p. 1274 ss.; D. Santarpià, *Le (ir)risolubili aporie della responsabilità (oggettiva) da cosa in custodia*, nota a Cass., 14 dicembre 2021, n. 39965, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 632 ss.
- 10 Secondo tale impostazione, colui che trae utilità dalla cosa sulla quale conserva «una certa possibilità di controllo» è ri-

tenuto responsabile per i danni dalla stessa causati, a prescindere dall'elemento colposo. Cfr. V. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, V, Milano, 1958, 588. L. Barassi, *La teoria generale delle obbligazioni*, II, Milano, 1964, 499, il quale teorizza, in generale, in riferimento alla responsabilità oggettiva, il «principio dell'interesse attivo». Cfr. anche Cass. civ., 17 settembre 1966, n. 2333, in *Rep. Giust. civ.*, 1968, voce Responsabilità civile, n. 329. Cfr., altresì, P. Trimarchi, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, II ed., Milano, 2019, 344. Per l'A. (cfr. 376 s.) «la duplicità di questi elementi [controllo e profitto] crea alcune difficoltà e permette oscillazioni fra l'uno e l'altro di essi. Chi è influenzato dall'idea della presunzione di colpa nella custodia tende, nei casi dubbi, ad attribuire la responsabilità a chi ha il maggior controllo di fatto della cosa». L'A., però, sostiene anche che il solo riferimento al profitto non sarebbe adeguato, perché «se alla responsabilità oggettiva si attribuisce la funzione di determinare [...] una pressione economica per la riduzione del rischio entro limiti socialmente giustificati, allora è preferibile [...] rendere responsabile chi è in grado di controllarne la causa e le dimensioni».

- 11 Da ultimo la Cassazione sezione I con la sentenza numero 10600/2024 ha indicato che in tema di valutazione della prova testimoniale, non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati con caratteri di certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità).
- 12 Sull'importanza dei rilievi fotografici, in materia di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale, si veda Corte di Cassazione civile, sezione VI, con sentenza (ud. 14/06/2022, dep. 05/10/2022) n. 28924, ove la Corte intervenendo a proposito dell'onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di incidente stradale ha negato il risarcimento dei danni per mancata produzione delle foto del sinistro stradale. Sul punto si v. già la Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 4 maggio 2018 n. 19139, secondo cui i rilievi fotografici rappresentativi dello stato dei luoghi, nozione rientrante nella categoria delle «cose» contemplata dall'art. 234, comma primo, cod. proc. pen., rientrano a pieno titolo nelle prove documentali che, avendo contenuto figurativo, non costituito cioè dalla scrittura, bensì dalle immagini, costituiscono di per sé piena prova che può essere sempre acquisita e sulla quale il giudice può validamente fondare il proprio convincimento.
- 13 Trib. Lanciano, 27 ottobre 2020, n. 714, in *www.DeJure.it*.
- 14 La consulenza tecnica «può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. 3710/03) e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (Cass. 9090/03, 4743/07)». Del medesimo parere la Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 2761/2015 depositata il 12 febbraio.

Dottrina

Eliana Libroia

La tutela del superiore interesse del minore nel procedimento civile

Il formante dottrinale ha evidenziato in più occasioni come la tutela del minore nel giudizio civile debba rispondere al suo “superiore interesse”. In forza di tale principio il minore è ritenuto sia un soggetto di diritti che oggetto di protezione da parte dell'ordinamento nazionale e sovranazionale, in ragione della sua peculiare fase di vita.

In tal senso non ci si può esimere dal menzionare le cosiddette “Linee guida sulla giustizia minorile” con cui il Consiglio di Europa nel 2010 ha introdotto l'interesse superiore del minore tra i principi fondamentali a cui gli Stati membri devono ispirarsi nell'attuazione delle direttrici dettate dal documento indicato.

Volgendo poi l'attenzione alla legislazione interna, devono richiamarsi gli artt. 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 c.p.c. che disciplinano l'istituto l'ascolto del minore e le sue modalità, accogliendo le istanze promosse tanto dall'esegesi quanto dalle Corti domestiche¹, nonché in risposta alle pressioni internazionali (è sufficiente tenere conto, a titolo illustrativo, della Convenzioni di New York del 1989 e del Regolamento (CE) 25 giugno 2019, n. 2019/1111/UE) che richiedevano da tempo una consona regolamentazione della materia.

In particolare, ex art. 473-bis.4 c.p.c. il minore di 12 anni o di età inferiore, qualora abbia la capacità di discernimento, è ascoltato dal giudice – il cosiddetto “ascolto diretto” – nei procedimenti in cui debbano essere assunti provvedimenti che lo ineriscono.

Dal testo della norma sopracitata emergono l'obbligatorietà dell'ascolto e la centralità dell'autorità giudiziaria nella sua conduzione, trattandosi di un'attività non delegabile.

L'indicata norma offre altresì una apertura al sostegno e all'intervento di professionisti ove prevede che l'ascolto possa avere luogo “se necessario” con la cooperazione di un esperto o un ausiliario (il cosiddetto “ascolto assistito”).

Le opinioni dei minori devono essere valutate tenendo conto della loro età e del livello di maturità. Il minore deve potere esprimere ciò che pensa in relazione agli interrogati posti dal giudice e in merito a tutti i profili che ricadono sulla sua sfera personale.

Il secondo comma della norma in commento impone al giudice di non procedere all'ascolto, esponendone le ragioni giustificatrici, allorché:

- a) esso confligga con l'interesse del minore;
- b) sia manifestamente superfluo;
- c) vi sia un'impossibilità fisica o psichica del minore;
- d) se quest'ultimo esprime la volontà di non essere udito.

In relazione a quest'ultima ipotesi bisogna ricordare il diritto del minore di non palesare il suo pensiero in attuazione dell'art. 46 delle “Linee Guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino – Guidelines Child Friendly Justice” del 17 novembre 2010, in virtù del quale “l'essere ascoltato è un diritto del minore e non un dovere da imporgli”.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 473-bis.4 c.p.c., nei procedimenti non contenziosi di volontaria giurisdizione per i quali vi sia un accordo dei genitori avente ad oggetto le condizioni di affidamento dei figli, l'autorità giudiziaria procede ad ascoltare il minore soltanto nell'ipotesi in cui lo ritenga indispensabile.

Mediante un ragionamento inverso si ricava che nella circostanza di cui sopra l'ascolto del minore da parte del giudice sia puramente eventuale e debba compiersi in fattispecie eccezionali.

Sul punto basti tenere conto, a titolo rappresentativo, degli accordi in cui il regime di affidamento sia “super esclusivo” e delle condizioni relative alle modalità di visita che estromettano uno dei due genitori dalla vita del minore senza fornire una confacente spiegazione.

Nell'esempio indicato lo iudex, dovendo tutelare il bene del minore nella sua sfera emotiva, fisica e cognitiva, può ritenere motivato il suo coinvolgimento udendolo in merito alle questioni inerenti alla crisi familiare.

Come visto, in forza della previsione giuridica in commento: “Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento² è ascoltato dal giudice”.

In nuce, la capacità di discernimento può descriversi quale attitudine dell'individuo a formulare un giudizio valutativo riguardo le personali situazioni esistenziali.

In dottrina³ è stato espresso il convincimento secondo cui il non avere udito un minore particolarmente piccolo d'età non implica un vizio di motivazione e, di conseguenza, non determina la nullità del giudizio, essendo possibile ritenere che

lo stesso sia in via implicita e soggettiva incapace di discernimento a causa della sua tenera età.

Ancora, il diritto del minore di essere sentito non è assoluto.

Infatti, “proprio i diritti posti a sua tutela in astratto non possono in concreto ricevere attuazione, proprio a sua tutela”⁴.

Si pensi, ad esempio, al diritto del minore alla bigenitorialità il quale può incontrare contenimenti quando la bigenitorialità sia limitata in ragione di una prova rigorosa del pregiudizio causato al figlio dalle condotte dei genitori⁵.

Le giustificazioni a fondamento del mancato ascolto⁶ devono essere espresse e spiegate dal giudice, indicando cosa persuada a ritenere che raccogliere le opinioni del minore possa essergli

Invero, si tratta di un concetto accolto con non poche incertezze dalla dottrina e previsto negli artt. 336-bis e 33-octies c.c. – abrogati dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149⁸, denominato “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” – grazie all’intervento riformatore della filiazione risalente al 2013 che aveva introdotto per la prima volta questa novellazione, fino ad allora non oggetto di disamina da parte delle Convenzioni internazionali in materia.

Le conseguenze del mancato ascolto del minore sono equiparabili all’inosservanza del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., determinando l’insorgere di una nullità procedimentale che si converte in un motivo di impugnazione *ex art.* 161 c.p.c.⁹ Per quanto concerne poi la quaestio relativa al mancato ascolto, tanto la legge delega quanto la Riforma Cartabia non hanno contemplato l’effetto dal mancato assolvimento dell’onere di ascolto del minore da parte del giudice.

A tale fattispecie deve essere equiparata l’omissione sulla base di motivazione apparente o manifestamente incongrua ed, estendendo ancora di più i confini della previsione normativa, l’ipotesi in cui l’organo adito abbia provveduto all’ascolto in modo approssimativo facendo ricorso ad un metodo di indagine totalmente inadeguato, come pare essere, alla luce della disciplina vigente, l’ascolto tramite delega.

L’omissione ingiustificata dell’anzidetta incombenza determina una nullità del processo, dovendosi valorizzare la circostanza per la quale, quantunque il minore non sia parte del giudizio, lo stesso sia in ogni caso portatore di un interesse divergente da quello dei genitori, ragion per cui la sua

mancata partecipazione alla formazione del provvedimento decisorio che lo interessa è qualificabile come violazione del contraddittorio e dei principi del giusto processo.

Tale nullità ha carattere assoluto ed, essendo san-



pregiudizievole e contrario al suo personale interesse psico-fisico.

Tra i motivi che possono indurre il giudice a non ascoltare il minore⁷ vi è la palese superfluità di tale audizione.

cita nell'interesse del minore, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e convertibile in motivo di gravame.

Secondo una parte della dottrina¹⁰, la nullità non dovrebbe generare una remissione del processo allo iudex che ha omesso l'incombenza, ma soltanto la rinnovazione della stessa ad opera del magistrato che ha effettuato il rilievo di nullità.

L'ascolto del minore¹¹ indica che il suo nucleo familiare, per diversi motivi, può non avere raggiunto lo scopo di tutelarlo.

In altri termini, è necessario che gli operatori di diritto che intervengono nel processo, al fine di non aggravare tale fallimento, siano professionisti specializzati. Sulla scorta della previsione giuridica di cui all'art. 473-bis.5 c.p.c. l'ascolto deve essere preferibilmente condotto dall'autorità giudiziaria.

Nel dettaglio, pare decisamente rafforzato il criterio dell'ascolto diretto del giudice del minore con l'assistenza eventuale di un esperto specializzato. Alla luce del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, l'indicata norma impone che previamente l'ascolto del minore il magistrato indichi i temi oggetto dell'adempimento:

- a) ai genitori;
- b) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
- c) agli avvocati;
- d) al curatore speciale.

I soggetti di cui sopra possono prendere parte all'ascolto soltanto su autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Al Pubblico ministero, benché non sia indicato dall'art. 473-bis.5 c.p.c., è riconosciuta la medesima facoltà. Il giudice in passato doveva informare il minorenni preventivamente circa la natura del procedimento e gli effetti dell'audizione, mentre oggi giorno ciò ha luogo solo dopo che l'autorità giudiziaria abbia tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minorenni.

Viene redatto un processo verbale che espone il comportamento tenuto dal minorenni e, per di più, le dichiarazioni rese sono videoregistrate.

In ultimo, ex art. 473-bis.6 c.p.c., se il minore non vuole incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice lo ascolta prontamente, assunte sommarie informazioni sulle motivazioni alla base del rifiuto e può abbreviare i termini processuali.

L'autorità giudiziaria opera nella stessa maniera se siano "allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro ge-

nitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

1 Cass. civ., Sez. I, ord., 4 marzo 2022, n. 7262.

2 Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2006, n. 6081.

3 F. Scaglione, *Situazioni giuridiche soggettive e capacità*, Torino, 2018, p. 11 ss.

4 Ci si riferisce al pensiero espresso da L. Cosmai, *Il difficile equilibrio tra il diritto e il dovere di ascoltare il minore nel processo*, in *Familiarista*, 2015, p. 1 ss.

5 Cass. civ., Sez. I, ord., 19 settembre 2022, n. 27346.

6 Cass. civ., Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6129.

7 Cass. civ., Sez. I, ord., 7 febbraio 2024, n. 3465, ove si legge: "L'audizione del minore infradodicesenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, ove si assumano provvedimenti che lo riguardano; ciò comporta anche che il giudice deve motivare le ragioni per cui ritiene il minore infradodicesenne incapace di discernimento, se decide di non disporre l'ascolto. Legittima motivazione a fondamento del mancato ascolto del minore può riguardare tutti quei casi in cui il suddetto verta in un evidente stato di turbamento e disagio, non superabile nel corso del processo, da attribuirsi alla condotta del genitore".

8 Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 2022 - Supplemento Ordinario n. 38.

9 Cass. civ., Sez. I, ord., 24 maggio 2018, n. 12957.

10 F. Agnino, *Corte Suprema di Cassazione ufficio del massimario e del ruolo - Relazione su novità normativa*, Rel. n. 113, Roma, 15 dicembre 2022.

11 Sul punto L. Cosmai, *Il difficile equilibrio tra il diritto e il dovere di ascoltare il minore nel processo*, cit., p. 1 ss., osserva: "Il corretto funzionamento dell'istituto presuppone una adesione formale del minore al confronto con l'istanza giurisdizionale chiamata a decidere sui fatti che lo riguardano direttamente ma non può giungere ad una previsione di imposizione di una attività processuale da assumere coercitivamente o autoritariamente nei suoi confronti e contro la sua volontà".

Emiliana Matrone

Chi è tenuto a pagare le spese di ripristino del balcone aggettante?

I balconi aggettanti, sporgenti cioè dalla facciata dell'edificio, essendo elementi accidentali rispetto alla struttura del fabbricato e non avendo funzione portante (assolta, invece, da pilastri ed architravi), non costituiscono parti comuni dell'edificio, per cui ad essi non si applica la presunzione di condominio generale ai sensi dell'art. 1117 cc (Cass. 7148/1995; Cass. 884/1996).

Parimenti, nei rapporti con il proprietario di analogo oggetto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, è esclusa l'applicazione della presunzione di condominio parziale ai sensi dell'art. 1125 cc, in quanto i balconi aggettati, non svolgendo alcuna funzione di sostegno o di necessaria copertura dell'edificio (come invece avviene per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edi-

ficio), non si possono considerare a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, non sono di proprietà comune dei proprietari di tali piani.



ficio), non si possono considerare a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, non sono di proprietà comune dei proprietari di tali piani.

Da ciò deriva che ai balconi aggettati non si può applicare il criterio di riparto previsto dall'art. 1125 cc, che, invece, si riferisce testualmente alle "spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle

volte e dei solai", stabilendo che tali spese "sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto".

Dunque, le spese per la manutenzione e ricostruzione del balcone aggettante non devono essere suddivise fra i proprietari dell'unità immobiliare del piano inferiore e quella del piano superiore, ma devono essere sostenute soltanto dal proprietario dell'unità abitativa di cui il balcone costituisce il prolungamento (Cass. 218/2011).

Secondo l'indirizzo costante e pacifico dalla Corte di Cassazione, i balconi aggettanti sono considerati una pertinenza dell'appartamento di cui costituiscono un prolungamento e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario dell'appartamento da cui pretendono, che è il soggetto responsabile della manutenzione e dei danni a terzi (Cass. 15913/2007).

In proposito, la Cassazione, con Ordinanza n. 7042/2020, soggiunge che "le spese per la manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all'intonaco, alla tinteggiatura ed alla decorazione del soffitto del balcone restano a carico del solo proprietario dell'appartamento cui il balcone appartiene".

Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione riserva una situazione di condominio generale ai fregi ornamentali e agli elementi decorativi dei balconi, i quali sono considerati parti comuni, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cass. 14076/2003; Cass. 6624/2021).

Detti elementi non contribuiscono alla funzionalità strutturale del balcone, ma servono unicamente a migliorare l'aspetto estetico dell'edificio ed a valo-

rizzarne il decoro architettonico, sicché rientrano tra le parti comuni e le spese per la riparazione degli stessi devono essere divise tra tutti i condomini in proporzione ai loro rispettivi millesimi di proprietà, come stabilito dall'art. 1123 cc (Cass. 21641/2017), salvo prova contraria e cioè salvo che sia previsto diversamente dal regolamento di condominio.

Tra gli elementi decorativi considerati comuni rientrano i frontalini (ossia la parte terminale della struttura armata del balcone, visibile a filo o in aggetto), il rivestimento della fronte della soletta (in marmo o intonaco), i cielini, le piantane, le fasce marcapiano, eventuali aggiunte sovrapposte con malta cementizia, nonché balaustre, viti in ottone, piombi, cimose, basamenti e pilastri, ecc., comunque subordinatamente alla verifica in concreto della loro effettiva rilevanza estetica nel prospetto dell'edificio (Cass. 5014/2018).

Con particolare riferimento al sottobalcone o cielino, la Cassazione ha chiarito che al proprietario del balcone aggettante appartiene anche la parte inferiore del balcone stesso, noto come sottobalcone o cielino, che rappresenta - in pratica - il "soffitto" del balcone che si trova immediatamente al di sotto. Quindi, il proprietario del balcone sovrastante è responsabile della manutenzione anche del relativo sottobalcone e di eventuali danni procurati a terzi (Cass. 14576/2004).

Tant'è vero che il proprietario dell'appartamento del piano inferiore non può agganciare le tende o altri manufatti al sottobalcone del piano sovrastante in mancanza del consenso del proprietario del piano superiore. Ciò proprio perché la parte inferiore del balcone aggettante è di proprietà esclusiva del proprietario dell'unità immobiliare sovrastante ed il suo utilizzo per finalità diverse dalla sua funzione richiede l'autorizzazione del suo proprietario.

Non va dimenticato, però, che il sottobalcone o cielino può considerarsi parte comune se svolge una funzione estetica rilevante per l'edificio, contribuendo al decoro architettonico della facciata ed accrescendone il pregio ed, in questo caso, le relative spese di manutenzione o di rifacimento sono a carico di tutti i condomini e ripartite in base ai millesimi.

In via di principio, dunque, la manutenzione dei balconi aggettanti, è a carico esclusivo dei proprietari delle unità immobiliari da cui protendono, i quali sono tenuti alla manutenzione e sono gli unici responsabili dei danni cagionati a terzi, ad

esempio, dalla caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati; con la conseguenza che sarà onere di chi vi ha interesse (il proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti), al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno è stato causato dal distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione ornamentale dell'intero edificio appartenevano alle parti comuni di esso.

Più precisamente, i balconi aggettanti sono di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento di cui il balcone è un prolungamento e la manutenzione è a suo carico, tranne per gli elementi decorativi e di pregio architettonico, che sono di competenza del condominio.

Sulla scorta di tanto, il proprietario del balcone aggettante è responsabile per le parti di sua esclusiva proprietà, mentre il condominio è responsabile per gli elementi comuni che contribuiscono al decoro architettonico dell'edificio.

Potrà sussistere una responsabilità concorrente tra proprietario del balcone e condominio, se le infiltrazioni d'acqua piovana o i danni causati a terzi sono derivati sia dalla scarsa impermeabilizzazione del balcone privato sia dal deterioramento di un frontalino comune, sicché in tale ipotesi entrambi i soggetti (proprietario del balcone e condominio) possono essere ritenuti responsabili per il danno causato.

È doveroso osservare che i lavori di manutenzione e di ripristino del balcone non vanno trascurati, in quanto il deterioramento del balcone può causare danni alle persone e alle cose, oltre a creare degrado estetico dell'edificio fino a comprometterne la sicurezza strutturale, esponendo il proprietario a gravi conseguenze sia penali che civili.

Il proprietario che omette di eseguire i lavori necessari a rimuovere un pericolo rappresentato dalla minaccia di rovina del proprio balcone risponde del reato di cui all'art. 677 cp (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina).

In presenza di danni derivati dal cattivo stato di conservazione del balcone, il proprietario può essere chiamato a rispondere sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. (responsabilità del custode), a titolo oggettivo, sia, in alternativa o in concorso, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (responsabilità per fatto colposo), qualora il danno sia riconducibile a sua negligenza.

L'art. 2051 c.c. prevede che chi ha la custodia di una cosa è responsabile dei danni da essa causati, a meno che non provi il "caso fortuito"; mentre l'art.

2043 c.c. richiede la dimostrazione del comportamento colposo del proprietario.

L'art. 1130 cc attribuisce all'amministratore condominiale, tra l'altro, il dovere di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni e di vigilare sulla loro conservazione.

Non è esclusa, quindi, la responsabilità del condominio e del suo amministratore laddove sussista un'omessa vigilanza o omissione negli atti conservativi sulle parti comuni che abbiano concorso al verificarsi del danno, come il difetto di manutenzione delle facciate, dei frontalini o parti comuni che incidono sulla tenuta del balcone (Cass. S.U. 9449/2016).

L'Amministratore condominiale, in ogni caso, ha l'obbligo di agire per garantire la sicurezza dei condomini e dei terzi e, quindi, in presenza di un concreto rischio di danno serio e progressivo, deve sollecitare d'urgenza l'intervento del proprietario del balcone ammalorato ed, in mancanza di intervento da parte del proprietario, deve attivarsi per la messa in sicurezza e per la manutenzione e ripristino del balcone.

In particolare, l'amministratore può ricorrere alla competente autorità giudiziaria affinché condanni il proprietario del balcone ad eseguire immediatamente le opere necessarie per il ripristino del balcone, non potendo effettuare direttamente i lavori necessari per il ripristino del balcone, trattandosi di una proprietà privata.

Per consolidata interpretazione giurisprudenziale, infatti, *"l'assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni: perciò, nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, viene ritenuta nulla la deliberazione che disponga, appunto, in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione"* (Cass. n. 6652/2017; Cass. 14576/2004; Cass. 7603/1994). Perciò l'eventuale delibera sarebbe nulla ed impugnabile senza limiti di tempo (Cass. 7042/2020).

In conclusione, la domanda volta ad ottenere il ripristino del balcone ed il risarcimento dei danni arrecati ed arrecandi va rivolta, in via principale ed immediata, al proprietario dell'appartamento sovrastante, al quale appartiene in via esclusiva il balcone aggettante.

In via concorrente, la domanda potrà essere rivolta al condominio, in persona del suo amministratore

pt, e/o all'amministratore condominiale, quando il rifacimento coinvolga parti comuni (facciata, frontalini, etc.) o quando sussista omissione di atti conservativi o mancata vigilanza su parti comuni che abbiano concorso al danno.

Quindi, sia il proprietario del balcone che il condominio, in persona del suo amministratore pt, e/o l'amministratore condominiale possono essere convenuti per ottenere il ripristino del balcone ed il risarcimento dei danni, fermo restando che la prova concreta delle cause tecniche nonché la corretta qualificazione dei beni come di proprietà esclusiva o comuni, determinerà l'esito e la misura della responsabilità.

Giuseppe Matrone

La maternità surrogata tra prospettive etiche, giuridiche e canonistiche

La maternità surrogata rappresenta una delle questioni bioetiche e giuridiche più controverse dell'ultimo ventennio. Il fenomeno – diffuso soprattutto nei Paesi a basso reddito dove è possibile reperire donne disponibili a prestare il proprio utero dietro compenso – pone interrogativi profondi in merito alla dignità della donna, ai diritti del nascituro e alla definizione stessa di genitorialità.

Da una parte, la riflessione medico-giuridica individua questioni relative alla commercializzazione della capacità riproduttiva; dall'altra, il diritto canonico esplora le implicazioni sul matrimonio e sull'antropologia cristiana. L'intento del presente articolo è integrare le due prospettive, offrendo una ricostruzione breve del tema nelle sue dimensioni etiche, civilistiche e canonistiche.

La maternità surrogata consiste nell'accordo mediante il quale una donna porta avanti una gravidanza per conto di terzi, impegnandosi a consegnare il bambino dopo il parto. La madre può limitarsi alla gestazione (madre portante o gestazionale) o contribuire anche geneticamente (madre sostitutiva). Il fenomeno è caratterizzato da una frammentazione della figura materna: madre genetica, madre gestazionale e madre sociale possono coincidere o divergere in molteplici combinazioni.

Sul piano medico, la surrogazione si distingue dall'ovodonazione, poiché la coppia committente mira a ottenere un figlio biologicamente proprio tramite

fecondazione in vitro e successivo trasferimento embrionario nell'utero della donna gestante.

Il dibattito etico sulla surrogazione si colloca tra due poli:

- la critica morale, che la considera uno sfruttamento della capacità riproduttiva, particolarmente grave nei Paesi poveri;
- la proposta di regolamentazione, che mira a una "Fair Trade Surrogacy", volta a tutelare tutte le parti coinvolte, inclusa la coppia committente che può subire abusi economici o affettivi.

Le motivazioni che spingono le donne a prestare il proprio utero variano da finalità altruistiche al bisogno economico. I compensi possono oscillare da semplici rimborsi spese (es. Regno Unito) fino a cifre elevate negli Stati Uniti o più basse nei Paesi asiatici. La gestazione crea un rapporto biologico e psicologico significativo tra la madre portante e il feto, caratterizzato da un'interazione intrauterina che la letteratura canonistica e psicologica riconosce come rilevante ai fini della futura identità del bam-

bino. Il distacco post-parto può dunque avere implicazioni antropologiche e psicologiche non ancora completamente indagate, ma ritenute potenzialmente incisive sul processo di identificazione del minore.

Giuridicamente, la maternità surrogata si configura, nella sua struttura istituzionalizzata, come un contratto trilaterale tra madre gestante, coppia committente e clinica, avente ad oggetto la "commercializzazione" del cosiddetto *bio-potere* (capacità riproduttiva).

Sul piano della filiazione, la surrogazione porta alla scissione del concetto tradizionale di maternità: genetica, gestazionale, sociale e talvolta giuridica possono divergere. Il diritto civile è costretto a definire chi sia "genitore" nei casi in cui fino a cinque figure (due paterne e tre materne) possano rivendicare un ruolo, con una giurisprudenza nazionale ancora in evoluzione e spesso disomogenea. L'istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede *Donum vitae* (1987) qualifica la maternità surrogata come illecita, in quanto contraria al-



l'unità del matrimonio, alla dignità della procreazione e al diritto del figlio a essere concepito e cresciuto dai propri genitori.

La *Dignitas personae*, pubblicata l'8 settembre 2008, riprende e approfondisce quanto già affermato dalla *Donum vitae*, riaffermando con forza il giudizio morale negativo su tutte le forme di maternità surrogata. Il documento affronta il tema non solo come pratica collegata alla procreazione artificiale, ma come fenomeno antropologico che incide profondamente sulla dignità della donna e sull'identità del figlio.

L'illiceità della surrogazione è ribadita in quanto conduce ad una violazione dell'unità del matrimonio: per la Chiesa la generazione umana deve avvenire tramite l'atto coniugale (Can. 1061), in cui amore unitivo e apertura alla vita sono inseparabili. La surrogazione introduce una terza persona nella generazione, violando:

- l'esclusività del dono reciproco dei coniugi (Can. 1056),
- il carattere unitivo del matrimonio (Can. 1056),
- la cooperazione procreativa propria della coppia (Can. 1055).

Nella morale cattolica, anche se la coppia è geneticamente legata al bambino, il fatto che un'altra donna gestisca la gravidanza costituisce un'interferenza oggettiva nell'ordine coniugale.

La dignità della persona umana, che continuamente la Chiesa afferma e tutela, vede una lesione irreparabile dovuta ad una reificazione del corpo della donna, ridotta ad esclusivo mezzo per il fine da raggiungere. Tra i cattolici, la surrogazione è giudicata contraria alla dignità femminile perché:

- scinde la maternità in "funzioni" (genetica, gestazionale, sociale),
- trasforma l'utero in mezzo di produzione,
- può configurare una forma di sfruttamento, soprattutto nei contesti economicamente vulnerabili.

Pertanto, la Chiesa rifiuta ogni pratica che tratti il corpo come qualcosa di "prestabile", "affittabile" o "cedibile".

D'altro lato, la *Dignitas personae* valorizza la dimensione relazionale della gravidanza: il corpo della donna non è solo ambiente biologico, ma luogo di relazione, dove si intrecciano: segnali biochimici, sensazioni, comunicazioni psico-affettive. Spezzare questa relazione e consegnare il neonato al momento del parto è visto come un trauma possibile sia per la gestante sia per il bambino.

In quest'ottica, la Congregazione della Dottrina della Fede vuole centralizzare l'attenzione sulla dignità del bambino. Secondo il documento: il bambino deve essere il frutto dell'amore coniugale, non il risultato di un contratto o di un accordo. La surrogazione è incompatibile con questo principio perché crea un figlio che "appartiene" a committenti che ne hanno "diritto", secondo logiche di mercato, separando la nascita dalla sua dimensione d'amore familiare ed alimentando il rischio di una grave "oggettivazione".

La Chiesa accoglie e comprende la sofferenza delle coppie infertili, ma afferma che il bene del figlio e la dignità della donna sono superiori al desiderio di avere un figlio biologicamente proprio.

Infatti, pur condannando la pratica, la Chiesa afferma chiaramente che ogni bambino già nato è persona pienamente degna e non deve subire discriminazioni, anzi deve essere accolto e accompagnato pastoralmente. In merito, il giudizio morale riguarda la tecnica, non la dignità del bambino.

In ambito canonistico, la disciplina ecclesiale si vede particolarmente coinvolta in argomento, poiché la generazione non è più espressione del dono reciproco dei coniugi e può comportare dunque una violazione della dignità del matrimonio sacramentale (Can. 1059).

Il diritto canonico esamina numerosi profili attraverso i quali l'intenzione di ricorrere alla surrogazione può incidere sulla validità del matrimonio:

- esclusione del *bonum prolis*: intenzione di procreare tramite madre terza;
- possibile esclusione del *bonum fidei*: soprattutto per la surrogazione sostitutiva, che comporta coinvolgimenti interpersonali incompatibili con l'esclusività della relazione coniugale;
- esclusione del *bonum coniugum*: qualora uno dei nubendi persegua un figlio "a ogni costo" senza riguardo per l'altro;
- dolo (Can. 1098): nel caso di donna che abbia già prestato il proprio utero e nasconda tale qualità idonea a perturbare gravemente la vita coniugale.

Una parte della dottrina canonistica propone di introdurre un nuovo impedimento matrimoniale, la *cognatio ex gestatione*, fondato sul rapporto naturale stabilito tra madre gestante e figlio, anche in assenza di legame genetico. Ciò in analogia con l'impedimento derivante dall'adozione. La proposta non equivarrebbe a riconoscere la liceità della surrogazione, ma a regolamentarne gli effetti giuridici

nell'ipotesi – sempre più frequente – che tale pratica si verifichi.

La maternità surrogata si colloca in un terreno complesso, in cui bioetica, diritto civile, psicologia e diritto canonico si intrecciano. Da un lato, l'avanzamento delle tecniche di PMA e la diffusione internazionale della pratica rendono necessario un quadro normativo chiaro e condiviso; dall'altro, la Chiesa cattolica riafferma una visione antropologica unitaria della persona e della famiglia, in cui la frammentazione delle figure parentali appare problematica sul piano etico e giuridico.

In entrambi gli ambiti emerge un punto fermo: la tutela del figlio come soggetto di diritti e non oggetto di un contratto. La sfida giuridica attuale consiste nel governare fenomeni nati in un contesto di trasformazione tecnologica rapidissima, mantenendo al centro la dignità della persona e la qualità delle relazioni familiari.

Gaetano Riccio

Il regime di procedibilità dei delitti di lesioni dolose e di danneggiamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31

Le prime tre previsioni giuridiche del Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31¹ - denominato "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150², di attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134³, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" - intervengono sul piano del diritto sostanziale e del diritto processuale, mentre le successive cinque norme interessano taluni settore della legislazione speciale e il nuovo sistema della giustizia riparativa.

Le norme restanti dettano, invece, disposizioni transitorie in materia di procedibilità e di impugnazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'Appello e, in ultimo, l'art. 11 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31 ha eliminato il richiamo nell'art. 582, comma 2, c.p. all'art. 61, comma 1, n. 11-octies, c.p., sostituendolo con il rinvio alla nuova versione dell'art. 583-qua-

ter, comma 2, primo periodo, c.p. - quest'ultimo recentemente modificato dall'art. 20, comma 2, lett. b), Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48⁴ - e ha sancito la procedibilità a querela del danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede attraverso l'inserimento nell'art. 635, comma 5, primo periodo, c.p., dopo l'espressione "dal primo comma", delle seguenti parole "nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7)", come pure ha espunto le contravvenzioni punite con pena dell'arresto congiunta all'ammenda dal contesto applicativo della procedura estintiva di cui agli artt. 12-ter ss. della Legge 30 aprile 1962, n. 283⁵.

Il Decreto in disamina può considerarsi il primo dei provvedimenti normativi che, ex art. 1, comma 4, Legge 27 settembre 2021, n. 134, il Governo deve adottare in una prospettiva integrativa e correttiva del Decreto Legislativo 10 novembre 2022, n. 150.

Il principale scopo del provvedimento legislativo del 2024, n. 31 può individuarsi nel "rendere gli istituti interessati" dal Decreto Legislativo 10 novembre 2022, n. 150 maggiormente in armonia "con i principi e criteri di delega"⁶, nonché nel "coordinare e armonizzare le disposizioni del decreto legislativo 150/2022 con il Codice penale, il Codice di procedura penale e altre leggi" e nel "perfezionare le norme, integrandole o perfezionandole laddove necessario od opportuno e colmando le possibili lacune, se presenti, nell'impianto attuativo"⁷.

Le scelte realizzate in sede di decreto correttivo hanno reso più palese il divario ravvisabile tra la cosiddetta criminalizzazione "primaria" e "secondaria".

Similmente nei settori interessati – ovvero sia la procedibilità a querela e l'estinzione delle contravvenzioni per adempimento delle prescrizioni – la rilevanza penale dei fatti da cui scaturisce il procedimento resta fondamentalmente statica, mentre si incide sul versante della concreta applicazione delle fattispecie in una prospettiva di depenalizzazione in concreto.

Ciò premesso, nel corso delle pagine seguenti l'attenzione sarà rivolta esclusivamente alle novellazioni al regime di procedibilità del delitto di lesioni dolose.

Per tale motivo occorre soffermarsi sul contenuto della previsione giuridica di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31.

In merito dalla “Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo” si evince come la ragione alla base di queste modifiche possa riconoscersi nello “stabilire con chiarezza il regime di procedibilità delle lesioni lievi, gravi e gravissime” quando queste ultime siano poste in essere “in danno di personale esercente professione sanitaria”.

Nel dettaglio, la Riforma Cartabia ha modificato l'art. 582 c.p., stabilendo nel primo comma di doversi procedere a querela di parte pure in caso di lesioni lievi.

A tal proposito deve osservarsi come si definiscano “lievi” le lesioni curabili in un periodo di tempo compreso tra i 21 ed i 40 giorni⁸.

fettivamente avanzata o meno, ad un contenimento dei ruoli dei Tribunali in sintonia con la precipua finalità di pervenire ad un efficientamento dell'apparato di giustizia.

Nel secondo comma della norma citata il Decreto Legislativo 10 novembre 2022, n. 150 aveva contemplato, invece, una varietà di ipotesi di procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni dolose, consistenti nel ricorrere delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 583, 61, comma 1, n. 11-octies e 585 c.p. - ad eccezione delle aggravanti segnalate nell'art. 577, comma 1, n. 7 e comma 2 c.p. - e nell'incapacità per età o infermità della persona offesa.

Ex art. 1, comma 1, lett. a), Decreto Legislativo 19



All'indicato intervento legislativo si accompagna altresì un ampliamento della competenza ratione materiae del Giudice di Pace⁹, in virtù del dettato di cui all'art. 4¹⁰ del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274¹¹.

Va da sé che l'estensione della procedibilità a querela del delitto di cui all'art. 582 c.p. contribuisca, a prescindere dalla circostanza che la querela sia ef-

marzo 2024, n. 31 non si rinviene più il riferimento all'art. 61, comma 1, n. 11-octies, ma all'art. 583-quater, comma 2, primo periodo, c.p.

A ben vedere, il Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31, da un verso, ha rimosso il riferimento all'art. 61, comma 1, n. 11-octies, c.p. e, dall'altro, lo ha sostituito con il richiamo all'art. 583-quater, comma 2, primo periodo, c.p. in modo da uniformizzare la

procedibilità d'ufficio delle lesioni – lievi, gravi e gravissime – arrecate in danno di persone esercenti una professione sanitarie, laddove realizzate nell'esercizio o in ragione di tale loro attività a partire dal 4 aprile dello scorso anno.

Prima della recentissima novellazione introdotta dall'art. 20, comma 1, lett. b), Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, già l'art. 16 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34¹², convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56¹³, aveva novellato l'art. 583-quater, comma 2, c.p. – quest'ultimo introdotto con la Legge 14 agosto 2020, n. 113¹⁴ – aggravando il trattamento sanzionatorio delle lesioni arrecate “al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività”. Ancora, ex ante i recenti interventi riformatori l'art. 583-quater, comma 2, c.p. contemplava soltanto le lesioni gravi o gravissime, ragion per cui la procedibilità d'ufficio di tali fattispecie si ricavava dal richiamo effettuato dall'art. 582, comma 2, c.p. – come riveduto dal Decreto Legislativo 10 novembre 2022, n. 150 – all'aggravante ex art. 583 c.p., mentre la procedibilità d'ufficio delle lesioni lievi derivava dal rimando, sub art. 582, comma 2, c.p., all'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11-octies, c.p. Il legislatore nazionale tramite il Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 ha rimosso il rinvio alle lesioni esclusivamente gravi o gravissime affinché l'art. 583-quater, comma 2, c.p. annoverasse pure le lesioni lievi.

Per quanto riguarda poi il trattamento sanzionatorio, queste ultime sono punite con la reclusione da 2 a 5 anni (primo periodo), mentre le lesioni gravi con la reclusione da 4 a 10 anni e le lesioni gravissime con la reclusione da 8 a 16 anni.

Nondimeno, dalla “Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo” si evince de plano che il principale scopo a cui mira il legislatore domestico sia l'omologazione del “regime di procedibilità del danneggiamento a quello della fattispecie analoga e più grave di cui all'art. 625 c.p.”.

Per tale motivo l'art. 1, comma 1, lett. b), Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31 ha incluso il danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p. tra le fattispecie delittuose procedibili a querela della persona offesa e non più d'ufficio.

Similmente al delitto di lesioni, pure il reato di danneggiamento è stato oggetto di innovazioni per effetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2022, n. 150.

Tale intervento legislativo si è reso necessario dopo la depenalizzazione del danneggiamento c.d. “semplice” realizzata dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7¹⁵ e della conseguente procedibilità d'ufficio di qualsiasi fattispecie di danneggiamento ex art. 635 c.p.

In tale contesto la Riforma Cartabia ha contemplato quale principio generale la procedibilità a querela del danneggiamento compiuto verso beni mobili o immobili altrui “con violenza alla persona o con minaccia”, se la parte offesa non sia incapace per età o infermità e il fatto non sia commesso durante il delitto di cui all'art. 331 c.p.

Come osservato da più voci dell'ermeneutica, l'uso della violenza o minaccia non osta più alla procedibilità su istanza di parte, in quanto non è necessariamente sintomatico di una vittima cosiddetta debole né di una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta.

Per di più, il predetto intervento riformatore ha sancito la procedibilità ex officio nelle ipotesi di cui al comma 2, nn. 1) - 4), anch'esse caratterizzate da una rilevanza pubblicistica dei beni in gioco.

È proprio su questa ratio che si è concentrato il Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31, eliminando dalle fattispecie procedibili d'ufficio di cui al comma 2, n. 1) il danneggiamento commesso su “cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 7”.

In tale prospettiva deve ricordarsi che il Decreto Legislativo 10 novembre 2022, n. 150 aveva reso procedibile a querela il delitto di furto concernenti simili beni, sulla scorta dell'impostazione secondo cui “una dimensione pubblicistica non è necessariamente propria della mera esposizione alla pubblica fede”, come nel caso di scuola del furto di una bicicletta lasciata sulla pubblica strada¹⁶.

Dunque, il mantenimento della procedibilità a querela del danneggiamento su beni esposti alla pubblica fede era inadeguato e ingiustificato per via della parità di oggetto materiale e dell'eguale direzionalità lesiva (di carattere individuale) dei due fatti di reato, come pure prendendo in considerazione la circostanza per cui il furto aggravato ex art. 625 c.p. era punito in maniera più severa rispetto al danneggiamento.

L'indicata disparità di trattamento tra i due delitti contro il patrimonio era stata oggetto di disamina anche da parte della Consulta.

In particolare, prima dell'emanazione del Decreto in commento erano state sollevate due questioni di legittimità costituzionali - oggi non più attuali - per contrasto con gli artt. 3, 76, 111 e 117 Cost.

Secondo la ricostruzione dei giudici rimettenti, non unicamente i beni esposti a pubblica fede sono "insuscettibili ex se di attribuire un'intrinseca connotazione pubblicistica o di concretare un'offesa al patrimonio pubblico"¹⁷, ma anche le offese recate agli anzidetti beni sono da considerarsi suscettibili di "riparazione" in via risarcitoria o restitutoria¹⁸. Da ciò consegue il difetto di ragionevolezza di un regime di procedibilità ex officio che finirebbe per essere in contrasto proprio con l'obiettivo di favorire epiloghi riparatori della vicenda punitiva, scopo che denota una delle basi del Decreto Legislativo 10 novembre 2022, n. 150.

Sulla scorta delle riflessioni che precedono è chiaro che il Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31 abbia sanato l'indicata disparità di regime tra furto e danneggiamento su res esposte a pubblica fede, dovendosi oggi procedere in ambedue le fattispecie a querela dell'offeso.

1 Il Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2024.

2 Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 - Supplemento Ordinario n. 38.

3 La Legge 27 settembre 2021, n. 134 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.

4 Il Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025.

5 La Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962.

6 Così si esprime la "Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo A.C. n. 102" del 6 dicembre 2023.

7 Sul punto si veda la "Relazione tecnica allo Schema di decreto legislativo A.C. n. 102" del 6 dicembre 2023.

8 Per Cass. pen., Sez. V, 10 gennaio 2023, n. 12517: "In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con

quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto attraverso l'interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di estendere la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela".

9 Cass. pen., Sez. V, 20 settembre 2023, n. 40719: "Dal mancato coordinamento tra le modifiche alla procedibilità del delitto di cui all'art. 582 c.p. apportate dal D.Lgs. n. 150/2022 e l'art. 4, D.Lgs. n. 274/2000 deriva un assetto normativo in forza del quale nessuna ipotesi di lesioni volontarie rientra, una volta in vigore il D.Lgs. n. 150 del 2022, nella competenza del giudice di pace".

10 Cass. pen., Sez. Unite, 14 dicembre 2023, n. 12759: "Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in ordine al delitto di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento. (In motivazione la Corte ha precisato che, relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l'applicazione delle pene previste dal d.lgs. n. 274 non è automatica, potendo risultare in concreto più favorevole il trattamento sanzionatorio comminato per i reati di competenza del tribunale in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena e secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale)".

11 Il Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2000 - Supplemento Ordinario n. 166.

12 Il Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023.

13 La Legge 26 maggio 2023, n. 56, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023.

14 La Legge 14 agosto 2020, n. 113, recante "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 9 settembre 2020.

15 Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e di introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 68", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016.

16 Così la "Relazione illustrativa" alla Riforma Cartabia.

17 Trib. Ragusa, ord., 5 dicembre 2023, n. 2, in *De jure*, 2023, p. 1 ss.

18 Trib. Lecce, Sez. II, ord., 21 marzo 2023, in *De jure*, 2023, p. 1 ss.

Notizie dal Consiglio

A cura di Barbara Barbato

Vicepresidente del COA di Nocera Inferiore

News CNF

Il COA di Trani chiede di sapere se, alla luce della legge n. 49/2023, della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (e, in particolare, della sentenza del 25 gennaio 2024, in c. C-438/22, in tema di inderogabilità dei minimi tariffari) e dell'articolo 25-bis del Codice deontologico, una libera pattuizione del compenso inferiore alla soglia minima del parametro possa essere considerata "equa" e non sanzionabile.

La legge n. 49/2023 – recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali – ha un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività “svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro” (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese “in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, precisando che la legge, invece, non si applica “alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione” (art. 2, comma 3). Pertanto, al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla predetta legge, che è legge speciale e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall'articolo 13 della legge n. 247/12.

La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, fa riferimento ai parametri “indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni”, precisando in quali casi agli stessi può farsi riferimento. In nes-

sun caso, i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso. Anche la disposizione da ultimo introdotta nel Codice deontologico – all'articolo 25-bis – fa riferimento unicamente alle violazioni della legislazione in materia di equo compenso e, dunque, la sua applicazione non si estende ad ambiti di esercizio della professione diversi da quelli a cui si applica la legge n. 49/2023.

Il COA di Reggio Emilia chiede di sapere se il praticante assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo possa far valere – ai fini del computo delle udienze necessarie per la validazione del semestre di tirocinio – le udienze cui abbia assistito in qualità di addetto all'ufficio e se possa certificare a sé stesso la partecipazione a tali udienze.

Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ufficio del processo è compatibile con la prosecuzione del tirocinio forense, come specificato dal CNF con il parere reso in data 29 aprile 2022, inviato ai COA con [lettera circolare del 10 maggio 2022](#).

Il tirocinio, tuttavia, deve proseguire nelle forme ordinarie e, in particolare, avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12 a mente del quale “Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”.

Come si evince dall'articolo 3, comma 1 del d.m. n. 70/2016, in particolare, il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione diretta del dominus. Tale requisito riguarda, evidentemente, anche l'assistenza ad almeno venti udienze per semestre, di cui all'articolo 8, comma 4 del medesimo regolamento.

Da ciò consegue che le udienze cui il praticante abbia assistito nella diversa qualità di addetto all'ufficio per il processo non possano essere considerate valide ai fini della validazione del semestre.

Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 10 ottobre 2025

Il COA di Venezia chiede di sapere se, in sede di comunicazione all'iscritto dell'esposto nei suoi confronti, con contestuale invito a presentare controdeduzioni entro venti giorni, sia tenuto a trasmettere all'iscritto anche la relativa documentazione e, in caso contrario, come debbano essere gestite eventuali richieste di accesso agli atti prima della trasmissione degli atti al CDD.

L'attività posta in capo al COA dall'articolo 50 della legge n. 247/2012 e dall'articolo 11, comma 1 del regolamento CNF n. 2/2014 si limita a un obbligo di mera trasmissione degli atti al CDD, cui la norma unisce un adempimento funzionale ad anticipare l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato.

Come chiarito dal CNF fin dal parere n. 80/2015 "al C.O.A. è precluso il potere di influenzare l'evoluzione del procedimento sia sotto il profilo temporale (il che accadrebbe ove si consentisse al C.O.A. stesso di attendere la risposta dell'incolpato e di trattenere a sé il fascicolo il periodo di tempo ritenuto necessario anche oltre il termine di 20 giorni) sia nel merito (anche la valutazione della manifesta infondatezza è rimessa al "plenum" del C.D.D.).

Nel nuovo ordinamento "il C.O.A. deve darne notizia all'iscritto" e (il verbo "deve" regge il periodo successivo) "quindi trasmettere immediatamente gli atti al C.D.D. che è componente in via esclusiva": ciò comporta che in nessun momento, e per nessun tipo di provvedimento, il C.O.A., essendo privo di potere discrezionale, possa influire sullo svolgimento della procedura disciplinare."

Pertanto, l'invio degli atti al CDD deve avvenire immediatamente e contestualmente alla comunicazione all'iscritto dell'esposto a suo carico.

D'altra parte, la circostanza che sia posto in capo al COA l'obbligo di invitare l'interessato a controdedurre entro venti giorni (evidentemente, dinanzi al CDD) ha la finalità di anticipare dell'esercizio della difesa da parte dell'interessato. Da ciò discende che lo stesso debba essere messo nella con-

dizione di presentare le proprie controdeduzioni nel termine individuato dalla norma: pertanto, se ne deduce che il COA debba trasmettere all'interessato – contestualmente alla comunicazione e all'invito – anche la documentazione rilevante.

Ciò vale a escludere in radice qualunque rilevanza dell'esercizio del diritto di accesso, nella breve fase procedimentale che interessa il COA. Si precisa, ad ogni buon conto, che – considerato che è la legge stessa a precisare che il CDD è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 legge n. 247/12) – ogni ulteriore competenza relativa all'esercizio del diritto di accesso non potrà che concentrarsi in capo al CDD al quale, peraltro, gli atti vengono tempestivamente e immediatamente trasmessi dal COA.

Consiglio nazionale forense, parere n. 56 del 10 ottobre 2025

Il COA di Roma chiede di sapere se possa essere iscritto nell'elenco speciale dei docenti universitari di cui all'articolo 19, comma 2 della legge n. 247/12 il titolare di contratto di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/10, posizione in relazione alla quale è espressamente precluso l'accesso ai ruoli universitari.

L'elenco di cui all'articolo 19, comma 2 della legge n. 247/12 si riferisce unicamente ai docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, ponendo una specifica eccezione – nel loro caso – alle norme in materia di incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

L'esercizio dell'opzione tra regime di tempo pieno e regime di tempo definito riguarda unicamente professori e ricercatori di ruolo (art. 11 del d.P.R. n. 382/1980). Da ciò consegue che l'immissione nel ruolo delle università, con opzione per il regime di tempo pieno, siano condizioni imprescindibili per l'operatività della deroga al regime delle incompatibilità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12. La risposta al quesito è pertanto di segno negativo.

Consiglio nazionale forense, parere n. 59 del 10 ottobre 2025

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

STATISTICHE AGGIORNATE AL 20/01/2026

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	546	18	2	0	566
Avvocati (non cassazionisti)	1351	14	3	13	1381
Totale	1897	32	5	13	1947

Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	157	8	0	0	165
Avvocati (non cassazionisti)	675	11	1	1	688
Totale	832	19	1	1	853

Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	389	10	2	0	401
Avvocati (non cassazionisti)	676	3	2	12	693
Totale	1065	13	4	12	1094

	Uomini	Donne	Totale
Praticanti Semplici	133	212	345
Praticanti Abilitati	20	38	58
Totale	153	250	403

	Uomini	Donne	Totale
Iscritti	1247	1103	2350

Studi Assoc.	Soc.Tra Prof.	Soc.Tra Avv.
40	1	3

Tariffe procedure di mediazione obbligatorie

Indennità di mediazione in vigore per istanze presentate dal 15/11/2023 - PER LE PROCEDURE OBBLIGATORIE AI SENSI DEL COMMA 5 DEL DLGS 28/2010

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono al netto dell'iva

Quando il valore della controversia è indeterminabile è dichiarata dalla parte se: si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00

Basso: Fino a euro 1.000,00

Medio: da euro 1.001,00 a euro 50.000,00

Alto: da euro 50.000,01

Tabella 1) Spese di avvio dovute alla presentazione dell'istanza e al momento dell'adesione

VALORE DELLA LITE	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale da versare	Totale comprensivo di iva
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	32,00 €	48,00 €	80,00 €	97,60 €
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	60,00 €	96,00 €	156,00 €	190,32 €
da euro 50.000,01 o indeterminabile alto	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €

Tabella 2) Spese di mediazione dovute al momento della presentazione dell'istanza e per i convenuti all'adesione alla procedura di mediazione

VALORE DELLA LITE	Spese di mediazione
Fino a euro 1.000,00 e per le procedure di valore indeterminabile basso	48,00 €
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 e per le procedure di valore indeterminabile medio	96,00 €
da euro 50.000,01 e per le procedure di valore indeterminabile alto	136,00 €

Tabella 3) ulteriori spese di mediazione

CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 1)
CONCILIAZIONE IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 2)
SENZA CONCILIAZIONE IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 3)
SENZA CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO: <i>non sono dovute ulteriori spese di mediazione</i>

VALORE DELLA LITE	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Importo di riferimento per calcolo delle colonne 1,2 e 3 ricavati dalla tabella A) allegata al DM 150/2023, riducendo ogni importo di 1/5
	POSITIVO PRIMO INCONTRO maggiorazione 10%	POSITIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO - maggiorazione 25% -	NEGATIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO	
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	17,60 €	20,00 €	16,00 €	64,00 €
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 o indeterminabile medio	35,20 €	40,00 €	32,00 €	128,00 €
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 o indeterminabile medio	149,60 €	170,00 €	136,00 €	232,00 €
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 o indeterminabile medio	281,60 €	320,00 €	256,00 €	352,00 €
da euro 25.000,01 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	528,00 €	600,00 €	480,00 €	576,00 €
da euro 50.000,01 a euro 150.000,00 o indeterminabile alto	910,40 €	1.030,00 €	824,00 €	960,00 €
da euro 150.000,01 a euro 250.000,00	1.170,40 €	1.330,00 €	1.064,00 €	1.200,00 €
da euro 250.000,01 a euro 500.000,00	2.050,40 €	2.330,00 €	1.864,00 €	2.000,00 €
da euro 500.000,01 a euro 1.500.000,00	3.282,40 €	3.730,00 €	2.984,00 €	3.120,00 €
da euro 1.500.000,01 a euro 2.500.000,00	3.898,40 €	4.430,00 €	3.544,00 €	3.680,00 €
da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00	5.570,40 €	6.330,00 €	5.064,00 €	5.200,00 €

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, si applica un coefficiente dello 0,2%

Tariffe per procedure di mediazione volontarie

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono al netto dell'iva

Quando il valore della controversia è indeterminabile la parte dichiara nell'istanza di mediazione lo scaglione del valore indeterminabile:

Basso: Fino a euro 1.000,00

Medio: da euro 1.000,01 a euro 50.000,00

Alto: da euro 50.000,01

NOTIFICHE (da sommare alle INDENNITÀ): € 6,15 oltre Iva per ogni raccomandata nazionale richiesta; € 13,30 oltre Iva per quelle internazionali salvo verifiche sui costi sostenuti.

Tab. 1) Spese di avvio e spese di mediazione dovute da ciascuna parte o centro di interessi alla presentazione dell'istanza e al momento dell'adesione - art. 34 DM 150/2023

	SPESE DI AVVIO	SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE DA VERSARE	TOTALE DA VERSARE COMPRESIVO DI IVA
VALORE DELLA LITE				
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	40,00 €	60,00 €	100,00 €	122,00 €
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	75,00 €	120,00 €	195,00 €	237,90 €
da euro 50.000,01 o indeterminabile alto	110,00 €	170,00 €	280,00 €	341,60 €

Tab. 2) ulteriori spese di mediazione

CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 1)			
CONCILIAZIONE IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 2)			
SENZA CONCILIAZIONE IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 3)			
SENZA CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO: <i>non sono dovute ulteriori spese di mediazione</i>			
	Colonna 1	Colonna 2	colonna 3
	SPESE POSITIVO PRIMO INCONTRO maggiorazione 10%	SPESE POSITIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO maggiorazione 25%	SPESE NEGATIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO
VALORE DELLA LITE			
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	22,00 €	25,00 €	20,00 €
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 o indeterminabile medio	44,00 €	50,00 €	40,00 €
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 o indeterminabile medio	187,00 €	212,50 €	170,00 €
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 o indeterminabile medio	352,00 €	400,00 €	320,00 €
da euro 25.000,01 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	660,00 €	750,00 €	600,00 €
da euro 50.000,01 a euro 150.000,00 o indeterminabile alto	1.133,00 €	1.287,50 €	1.030,00 €
da euro 150.000,01 a euro 250.000,00	1.463,00 €	1.662,50 €	1.330,00 €
da euro 250.000,01 a euro 500.000,00	2.563,00 €	2.912,50 €	2.330,00 €
da euro 500.000,01 a euro 1.500.000,00	4.103,00 €	4.662,50 €	3.730,00 €
da euro 1.500.000,01 a euro 2.500.000,00	4.873,00 €	5.537,50 €	4.430,00 €
da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00	6.963,00 €	7.912,50 €	6.330,00 €
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, si applica un coefficiente dello 0,2%			



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE
ISCRITTO AL N. 28 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VIA G. FALCONE, 12/14

TEL & FAX 081 5179998 PBX

C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI67QL

ORGANISMOCONCILIAZIONENOCERA@GMAIL.COM - ODC.FORONOCERA@LEGALMAIL.IT

WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC